



CITTA' DI TORINO

ACCORDO TERRITORIALE

(In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2017)

Siglato in data 15/04/2024

Tale Accordo avrà efficacia per tutti i contratti stipulati e sottoscritti dal giorno 01/05/2024.

15 APR. 2024



Premessa

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio del Comune di Torino.

Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le Associazioni Sindacali rappresentative della Proprietà e dell'Inquilinato firmatarie della Convenzione Nazionale e del vigente Accordo Territoriale.

Preso atto dell'auspicio del Comune di Torino che le Associazioni Sindacali consolidino le forme di collaborazione già in essere nell'assistenza congiunta di proprietari ed inquilini di contratti di locazione convenzionati per garantire il più elevato livello di tutela possibile per entrambe le parti, pur nel rispetto del vigente quadro normativo che attribuisce validità al contratto convenzionato non assistito anche quando attestato da una singola organizzazione firmataria dell'Accordo.

Preso atto dell'impegno del Comune di Torino a avviare interlocuzione tra le associazioni firmatarie e gli uffici della Città competenti in materia di tributi e applicazione delle aliquote agevolate.

Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al D.M. 16 gennaio 2017, si conviene e stipula quanto segue.

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e s.m.i., che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area torinese, e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

1. Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi.
2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti, anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO così come strutturati dalla Regione Piemonte.
3. Contribuire a ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
4. Contribuire a migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.
5. Contrastare le forme di discriminazione basate su colore della pelle, nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all'accordo territoriale.

Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie

contrattuali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

I firmatari del presente Accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

Tale Accordo avrà efficacia per tutti i contratti stipulati e sottoscritti dal giorno 01/05/2024, fatti salvi i contratti stipulati e sottoscritti in epoca antecedente alla predetta data di modifica e sottoscrizione da parte di tutte le Associazioni Sindacali.

CAPITOLO I
CONTRATTI AGEVOLATI
(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 16-01-2017)

* * * * *

A) CIRCA LE AREE:

A-1) Si individuano le seguenti aree:

- area 1 Centro
- area 2 Semicentro
- area 3 Periferia
- area 4 Collinare

aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc., tipi edilizi), come meglio delimitate in elenco viario ed elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente testo (Allegato 1).

A-2) All'interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e l'opportunità di evidenziare zone di particolare pregio;

- nell'area 1 Centro
- sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p; 7.1p;
- nell'area 2 Semicentro
è di pregio la microzona: 2.2p;
- nell'area 4 Collinare
sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p.



3

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del presente testo (Allegati 2 e 3).

Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito:

- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98);
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma, individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.

B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente Accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente; l'aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.

B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto possa occorrere il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.

A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all'80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze; al 10% aree scoperte ad uso esclusivo (la cui superficie convenzionale non potrà essere superiore alla superficie utile del solo alloggio esclusi i balconi).

Per le mansarde o alloggi mansardati, con riferimento alla normativa di settore (Legge Regionale n. 16/2018 che ha abrogato la Legge Regionale 21/1998 e Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5.7.1975), per la parte con altezza maggiore o uguale a mt. 1,60 dal pavimento, i metri saranno calcolati al 100%, al di sotto di mt. 1,60 al 25%.

Misurazioni nette da muri (la metratura calpestabile deve intendersi complessiva dell'alloggio e accessori, box, cantine, soffitte, ecc.).

C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme rispetto a quella indicata in contratto, in più o in meno del 2% per le unità inferiori o uguali a 67 mq. e del 4% per quelle con metratura superiore di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:

D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato 2, potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l'intera durata contrattuale, come da valori della tabella di cui all'All. 2.

In zona di pregio la durata contrattuale superiore a 3 anni non determinerà aumenti del canone.

E) CIRCA LE RIPARAZIONI:

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 11 del presente Accordo).

F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato A) ed al presente Accordo (Allegato 4).

**CAPITOLO II
CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI
(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 16-01-2017)**

* * * * *

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:

A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza di una delle sotto indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.

A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l'immobile per le seguenti ragioni:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- rientro dall'estero;
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo.

A-3) Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue and black ink. On the right side, there is a circled number '5' and a signature that appears to be 'R'. There are also some other illegible signatures and initials scattered across the bottom of the page.

- trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, come da inserimento in graduatoria definitiva, o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi come dimostrato con compromesso regolarmente registrato.

A-4) Si da atto che l'esigenza transitoria del conduttore e del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.

A-5) Convengono per i casi sottoindicati (A-6 e A-7), a mente del 5° comma dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017), dell'obbligatorietà di attestazione bilaterale, da parte delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, per certificare la fattispecie oggetto del contratto.

A-6) Quando il proprietario ha esigenza di acquisire la disponibilità dell'immobile entro diciotto mesi per:

- matrimonio, unione civile e/o convivenza;
- matrimonio, unione civile e/o convivenza dei figli;
- separazione propria e dei figli;
- destinazione dell'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l'esatta motivazione all'atto della stipula contrattuale;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

A-7) Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile;
- per esigenze di ricerca e di studio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le proprietà di cui all'art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 16.01.2017, sono quelli facenti parte dell'Allegato B del Decreto stesso (Allegato 5 presente Accordo).

C) **CIRCA LE AREE:**

C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da Allegato 1.

D) **CIRCA I VALORI DEL CANONE:**

D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (Allegato 2), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce.

D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore potrà essere aumentato del 15% qualora l'immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto. In tale caso non potrà più essere preso in considerazione l'elemento 17 della tabella di cui all'All. 2 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del canone).

E) **CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:**

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 11 del presente Accordo).

F) **CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:**

F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

CAPITOLO III

CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 16-01-2017)

A) **CIRCA IL CONTRATTO TIPO:**

A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017 e dall'Allegato C del Decreto (Allegato 6 del presente Accordo).

B) **CIRCA LE AREE:**

B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo primo, come da Allegato 1.

C) **CIRCA I VALORI DEL CANONE:**

C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce (Allegato 3). Il valore è calcolato senza mobilio.

C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore potrà essere aumentato del 20% qualora l'immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

D-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato 11 del presente Accordo).

E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

**CAPITOLO IV
CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO**

* * * *


Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a persone che siano temporaneamente nella nostra città per scambi internazionali di cooperazione o per persone "segnalate dalla pubblica amministrazione" (possono anche essere previste le motivazioni dell'inquilino di cui al capitolo II) alle seguenti condizioni:

- che siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell'appartamento;
- che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e delle utenze;
- che il locatore sia convivente con il/i conduttore/i;
- che sia sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che contenga le modalità pratiche per la gestione degli spazi: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro);
- che siano definiti i ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...).

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'Accordo Territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, per questo contratto non potrà essere applicata alcuna maggiorazione o diminuzione prevista dal presente Accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.

La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da sottostante tabella. Potrà essere stipulato in un unico e solo contratto. Nel caso di locazione a più inquilini, sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni coabitante in più oltre il primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

I contratti potranno avere durata da 3 a 6 mesi (ipotesi A) oppure da 6 a 18 mesi (ipotesi B), senza possibilità di rinnovo.



Nel caso dell'ipotesi A) il conduttore avrà la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Nel caso dell'ipotesi B) il conduttore avrà possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di due mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di due mesi, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sarà tenuto al pagamento, a titoli di penale, di due mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Le parti firmatarie s'impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI *	
1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
5 o 6 inquilini	Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
oltre 6 inquilini	Come da precedenti casistiche mantenendo un vano a disposizione del proprietario

* Il singolo vano la cui metratura è compresa tra 9 e 14 mq. è idoneo per una sola persona.

(Schema di contratto tipo in Allegato n. 7)

CAPITOLO V

CONTRATTI TRANSITORI STUDENTI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO

Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a studenti frequentanti l'università o corsi di specializzazione post-universitari o programmi europei per l'istruzione o scambi internazionali, alle seguenti condizioni:

- che siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell'appartamento;



9

- che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e le utenze;
- che il locatore sia convivente con il/i conduttore/i;
- che sia sottoscritto tra le parti un "patto di coabitazione" che contenga le modalità pratiche per la gestione degli spazi: l'utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro);
- che siano definiti i ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa...).

Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell'Accordo Territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi e non potrà essere applicata alcuna maggiorazione o diminuzione prevista dal presente Accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.

La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da sottostante tabella. Il contratto potrà essere stipulato in un unico e solo contratto. Nel caso di locazione a più inquilini, sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni inquilino in più oltre al primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.

Il contratto potrà avere una durata da 3 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico, come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 16/01/2017.

Le parti potranno disdire il contratto con un preavviso di un mese da esercitarsi con l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Le parti firmatarie s'impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI *

1 o 2 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
3 o 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
5 o 6 inquilini	Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq. (quindi un vano a disposizione del proprietario)
oltre 6 inquilini	Come da precedenti casistiche mantenendo un vano a disposizione del proprietario

* Il singolo vano la cui metratura è compresa tra 9 e 14 mq. è idoneo per una sola persona.

In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e da un

rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente Accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.

(Schema di contratto tipo in Allegato n. 8)

CAPITOLO VI LOCAZIONE FRAZIONATA DI IMMOBILE

* * * *

Nel caso di locazione frazionata di immobile, per definizione, il proprietario non dimora nell'alloggio oggetto di locazione.

Le parti convengono sulla possibilità di locare anche porzioni di un alloggio, purché siano ricondotte alle medesime fattispecie contrattuali (contratti agevolati, contratti per gli usi transitori abitativi, contratti per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari), alle seguenti condizioni:

Possibilità di stipulare

- siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si concedono e gli spazi comuni, allegando planimetrie dell'appartamento ed avendo la parte locatrice originariamente definito il numero potenziale complessivo dei detentori dell'unità immobiliare;
- il canone complessivo dell'alloggio, anche corrispondente alla somma di tutti i contratti parziali che verranno stipulati, dovrà essere effettuato a mente della tabella prevista dal presente Accordo per le varie tipologie contrattuali (contratti agevolati, contratti per gli usi transitori abitativi, contratti per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari);
- la percentuale di incidenza, che determinerà la parte di canone che sarà posta a carico di ciascun occupante l'alloggio, dovrà essere determinata in considerazione degli spazi utilizzati;
- per "MQ. UTILIZZATI" si intende la somma tra i mq. calpestabili degli spazi ad uso esclusivo (100%) ed i mq. calpestabili degli spazi comuni proporzionato al numero di inquilini che li utilizzano;
- vengano rispettati i seguenti parametri di adeguatezza degli spazi:

TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI*	
Max. 4 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq.
Max. 6 inquilini	Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq.
Max. 8 inquilini	Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq.

* Il singolo vano la cui metratura è compresa tra 9 e 14 mq. è idoneo per una sola persona.

E' consentita ai soggetti detentori di contratti di locazione per studenti o specializzandi universitari (es. enti per il diritto allo studio, fondazioni, etc.), la possibilità di concludere con i proprietari di immobili destinati ad uso abitativo contratti di locazione che prevedano la possibilità di sublocare agli studenti universitari secondo i criteri di cui sopra.

In considerazione della particolarità di questa locazione frazionata i contratti stipulati saranno validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente Accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.

Per quanto non espressamente sopra precisato e specificato, si richiamano le disposizioni tutte previste nel presente Accordo.

Per questa tipologia di locazione occorre fare riferimento agli schemi di contratto tipo corrispondenti alla fattispecie scelta avendo cura di precisare che si tratta di porzioni di immobile e non dell'immobile nella sua interezza (*ossia locazione abitativa agevolata, locazione abitativa di natura transitoria, locazione abitativa per studenti universitari, locazione abitativa parziale di natura transitoria o locazione abitativa parziale di natura transitoria per studenti - Allegati da 4 a 8*).

CAPITOLO VII

CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16 GENNAIO 2017 IN PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017

* * * *

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini ritengono indispensabile, anche per favorire il cd. "Housing Sociale", di provvedere a determinare con appositi "accordi integrativi" le linee programmatiche e quadro per tale tipologia di contratto.

Concordano, quindi, che in un periodo non superiore all'anno dalla stipula del presente Accordo provvederanno alle definizioni dei necessari parametri e disposizioni contrattuali.

CAPITOLO VIII

CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16 GENNAIO 2017 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini concordano, uniformandosi alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale n° 62 del 15 marzo 2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione, regolati dall'art. 2, comma 3 della Legge n° 431/98, qualora stipulati da imprese o associazioni di Imprese, datori di lavoro e Associazioni Onlus, questi ultimi che si occupano di immigrazione, per la locazione di appartamenti destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di imprese, associazioni di imprese e datori di lavoro e per quanto attiene alle Associazioni Onlus, che si occupano di immigrazione, per il soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini concordano inoltre sulla possibilità di stipulare contratti di locazione, regolati dall'art. 2, comma 3 della Legge n° 431/98, qualora stipulati da Enti del Terzo Settore, per la locazione di appartamenti destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o segnalate dal Comune.

Si intende che nella locuzione "fruitore" utilizzata nel comma 6, dell'art. 1 del citato Decreto Ministeriale, deve intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto, sarà l'associazione di Impresa, l'impresa, il datore di lavoro o gli Enti del Terzo Settore.

Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini osservano che all'interno del corpo del contratto di locazione dovrà essere esplicitata la destinazione dell'unità immobiliare ed il contratto sarà soggetto a validità solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazioni inquilini e da un rappresentante dell'Associazione dei proprietari, associazioni firmatarie dell'Accordo Territoriale con la Città di Torino.

Nei contratti di locazione dovranno essere inserite le seguenti clausole:

*** ** **


CONTRATTI DI LOCAZIONE CON IMPRESA, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E DATORE DI LAVORO

- a) L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere esclusivamente destinata a civile abitazione del dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore della conduttrice-fruitrice, signor nato/a a il c.f.:, che si impegna ad utilizzare i locali per abitazione con divieto assoluto di mutarne, anche solo in parte, l'utilizzo; è fatto espresso divieto di sublocazione, anche solo parziale e/o di mutamento di destinazione, salvo non sia espressamente previsto nel contratto stesso.

La conduttrice-fruitrice si impegna a comunicare al locatore qualunque modifica di utilizzo dei locali in capo e a favore di persone diverse da quelle indicate nell'odierno contratto, qualora nel corso del rapporto di locazione la conduttrice-fruitrice intenda far utilizzare l'unità immobiliare ad altro soggetto sempre dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore, dovrà darne tempestiva comunicazione al locatore, comunicando a quest'ultimo le generalità ed il codice fiscale dell'utilizzatore finale.

Al presente contratto viene allegato contratto di lavoro o documento equipollente tra

- b) Il conduttore-fruitore si impegna, in ogni caso, a non richiedere agli utilizzatori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.



13

CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE

- a) L'unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere destinata a civile abitazione a favore di persone inserite nel Progetto siglato dall'Ente del Terzo Settore con la Prefettura o il Comune di Torino.

L'Ente del Terzo Settore si impegna a comunicare al locatore le generalità dell'effettivo utilizzatore e/o utilizzatori dell'unità immobiliare, oggetto di contratto, con divieto di inserire nel corso della locazione, se non con specifica autorizzazione del locatore, persone diverse a quelle espressamente indicate nella comunicazione di cui sopra.

E' comunque fatto espresso divieto di sublocazione anche solo parziale salvo non sia espressamente previsto dal Progetto. In tale ultima ipotesi l'Ente del Terzo Settore potrà regolamentare il suo rapporto interno al contratto con l'utilizzatore finale, fermo restando che la titolarità del contratto di locazione permane esclusivamente in capo al locatore e all'Ente del Terzo Settore. Tale rapporto interno può essere disciplinato con un contratto di comodato o di sub-locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 e/o dall' art. 5, comma 1 della Legge n° 431/98.

L'Ente del Terzo Settore, denominato conduttore ai fini del presente contratto, utilizzerà l'immobile solo ed esclusivamente per le finalità di cui al Progetto.

L'effettivo occupante e/o occupanti dell'immobile viene-vengono individuati con la locuzione "utilizzatori finali".

All'odierno contratto viene allegata copia del Progetto, documento che formerà parte integrante dell'odierno accordo di locazione.

- b) Il conduttore-fruttore si impegna, in ogni caso, a non richiedere ai fruitori finali un importo superiore all'ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.

CAPITOLO IX

ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE (VALIDE ANCHE PER I CONTRATTI PER GLI STUDENTI)

Nelle zone di pregio, qualora l'unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi all'area in cui insiste l'immobile.

Le maggiorazioni previste nel presente capitolo, ad esclusione di quelle di cui alla lettera A, andranno sommate algebricamente. La percentuale totale risultante dovrà poi essere a sua volta sommata al canone base, ottenuto moltiplicando i mq. convenzionali (calcolati come da indicazioni di cui al punto A seguente) con il valore al mq. corrispondente delle tabelle di cui all'allegato 2 o 3 del presente Accordo.

Il contratto di sublocazione o comodato non potrà avere durata superiore al contratto di locazione sottoscritto dall'ente con la proprietà.

- A. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli alloggi con metratura come definita dall'Accordo fino a 41 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30%, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con metratura superiore ai 51 metri quadrati e fino ai 67 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. La metratura convenzionale, per gli alloggi tra i 67 e gli 80 metri quadrati, non potrà essere inferiore alla metratura degli alloggi di metri quadrati 67 comprensiva della maggiorazione, ovvero 80,4.
- B. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli immobili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale il canone base potrà essere maggiorato fino al 20% massimo.
- C. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli alloggi che nei dieci anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione (pavimentazioni, servizi igienici/cucina, infissi, etc.) oppure siano state ristrutturate le parti condominiali, il canone base potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10%.

Le spese effettuate sia all'interno dell'alloggio che nelle parti comuni potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo.

I lavori eseguiti, sia all'interno degli alloggi, sia nelle parti condominiali, dovranno essere comprovati dalla documentazione fiscale e superare due annualità del canone base di locazione così come calcolate.

Tale correzione dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazioni degli inquilini e da un rappresentante dell'Associazione dei proprietari firmatari del presente Accordo Territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno le maggiorazioni previste.

- D. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, in base alla classificazione energetica risultante dall'APE, il canone base sarà oggetto delle seguenti variazioni:
- per le classi energetiche A1 - A2 - A3 - A4 il canone base potrà essere aumentato del 6%;
 - per le classi energetiche A - B - C il canone base potrà essere aumentato del 5%;
 - per le classi energetiche D - E il canone base rimarrà invariato;
 - per le classi energetiche F - G - NC il canone base sarà ridotto del 5%.

La maggiorazione prevista per la classe energetica non potrà essere sommata alla maggiorazione prevista per gli stabili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale di cui al punto B.

In caso di lavori di efficientamento energetico condominiali in corso d'opera, verrà considerata la classe energetica risultante a fine lavori, comprovata dallo studio di fattibilità dell'ecobonus e superbonus 110% approvato dal condominio

- E. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli alloggi che nei 5 anni precedenti la locazione convenzionata, siano stati oggetto di acquisto di arredamento per un importo minimo di euro 5.000,00, il canone base potrà essere maggiorato del 5% massimo.

L'acquisto dell'arredo dovrà essere comprovato dalla documentazione fiscale ed all'esibizione di idonea documentazione fotografica.



15

Tale aumento dovrà essere motivato nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazione inquilini e da un rappresentante dell'Associazione proprietari firmatari del presente Accordo Territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno la maggiorazione prevista.

- F. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per i locatori che non richiederanno ai conduttori il deposito cauzionale e/o fidejussione, il canone base potrà essere maggiorato del 2,5%.
- G. Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98, in tutte le zone definite, ad esclusione della zona di pregio, per i locatori che consentiranno ai conduttori di poter recedere anticipatamente dal contratto con solo preavviso di mesi tre, il canone base potrà essere maggiorato del 2,5%.
- H. Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98, in tutte le zone definite, ad esclusione della zona di pregio, qualora l'immobile sia completamente arredato, come da elenco arredi di cui all'All. 12 del presente Accordo, il canone base potrà essere maggiorato del 10%. In tale caso non potrà essere più preso in considerazione l'elemento 17 della tabella di cui all'All. 2. Tale maggiorazione non potrà essere sommata con la maggiorazione del successivo punto I.
- I. Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98, in tutte le zone definite, ad esclusione della zona di pregio, qualora sia presente all'interno dell'alloggio l'arredo cucina completo con frigorifero e lavatrice, il canone base potrà essere maggiorato del 5%. In tale caso non potrà essere più preso in considerazione l'elemento 17 della tabella di cui all'All. 2.
- J. Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 della L. 431/98, in tutte le zone definite, ad esclusione della zona di pregio, qualora siano presenti almeno 9 elementi della tabella (che pesino almeno 8 punti) di cui all'All. 2, il canone base potrà essere maggiorato del 10%.

Tale maggiorazione dovrà essere motivata nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazione inquilini e da un rappresentante dell'Associazione proprietari firmatari del presente Accordo Territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno la maggiorazione prevista.

- K. In caso di alloggio ubicato in zona di pregio il locatore potrà applicare i valori previsti per la zona di pregio stessa oppure potrà determinare il canone in base ai criteri tutti, nessuno escluso, di cui alla microzona di appartenenza.

L'esercizio di tale facoltà dovrà essere indicato espressamente nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazione inquilini e da un rappresentante dell'Associazione proprietari firmatari del presente Accordo Territoriale che con tale sottoscrizione ne certificheranno la correttezza.

CAPITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

1. REVISIONE ACCORDO

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

2. REVISIONE CANONI

Le Associazioni firmatarie il presente Accordo Territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente Accordo, su iniziativa anche di una delle parti, le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

3. CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI (ATTESTAZIONE DI CONGRUITA')

I contratti stipulati ai sensi del presente Accordo dovranno contenere la certificazione di congruità dei parametri di cui agli All. 9 e 10.

Le associazioni firmatarie del presente Accordo bilateralmente potranno attestare la congruità del contratto, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali.

L'attestazione bilaterale delle associazioni firmatarie del presente Accordo è resa obbligatoria ove espressamente previsto nell'Accordo stesso a seconda della fattispecie contrattuale, come riepilogato nell'All. 13.

4. COMUNICAZIONE IMU

Si rammenta l'obbligo previsto dal regolamento Comunale IMU di presentare la Dichiarazione di Destinazione d'uso bis predisposta dall'ufficio tributi.

Il conduttore, per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.431/98, dovrà, entro il termine di 30 gg. dalla registrazione del contratto, provvedere a comunicare all'ufficio anagrafe il cambio di residenza presso l'alloggio oggetto della locazione.

ALLEGATI

Si allegano, come parte integrante del presente Accordo Territoriale:

- 1) cartografia con individuazione delle aree omogenee ed elenco viario;
- 2) tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile;



17

3) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari;

4) modello contratto art. 2, comma 3 L. 431/98;

5) modello contratto art. 5, comma 1 L. 431/98;

6) modello contratto art. 5, comma 3 L. 431/98;

7) modello contratto locazione parziale art. 5, comma 1 L. 431/98;

8) modello contratto locazione parziale art. 5, comma 3 L. 431/98;

9) Attestazione di congruità (*Valida per contratto di locazione abitativa agevolata art. 2, comma 3, per contratto di locazione abitativa agevolata di natura transitoria art. 5, comma 1 e per contratto di locazione abitativa agevolata per studenti universitari art. 5, comma 3; vedi modelli di contratto di cui agli Allegati 4, 5 e 6*);

10) Attestazione di congruità (*Valida per contratto di locazione abitativa agevolata parziale di natura transitoria art. 5, comma 1, per contratto di locazione abitativa agevolata parziale di natura transitoria per studenti art. 5, comma 3 e per contratto di locazione abitativa agevolata frazionata di immobile; vedi modelli di contratto di cui agli Allegati 7 e 8*);

11) Ripartizione spese tra proprietario e inquilino;

12) Elenco arredi alloggio;

13) Casistiche di doppia vidimazione obbligatoria.

STRADARIO DI TORINO PER I CONTRATTI AGEVOLATI (LEGGE 431/98) DECORRENZA GENNAIO 2023

VIA	ZONA
Abba Giuseppe C	3
Abbadia Di Stura (strada vic.)	3
Abegg Augusto	2
Abeti (via degli abeti)	3
Accademia Albertina	1
Accademia delle Scienze dal n. 1 al n. 3	2
Accademia delle Scienze dal n. 2 al n. 6	P
Accademia Militare (piazzetta)	P
Acciarini Filippo	2
Aceri (via degli Aceri)	3
Acqui	P
Actis Vittorio	2
Adamello	2
Adda	3
Adige	3
Adriano (Piazza)	2
Adriatico (Corso)	2
Adua (Piazzale)	P
Aeroporto (Strada del)	3
Agliè	3
Agnelli Giovanni (Corso)	2
Agostino da Montefeltro	2
Agricola Attilio	2
Agrigento (Lungo d'ora)	3
Agudio Tommaso numeri dispari	2
Agudio Tommaso numeri pari dal n. 2 al n. 48	4
Agudio Tommaso rimanente zona n. pari (senza numeri)	P
Airasca	2
Ala di Stura	3
Alagna	3
Alasonatti Osvaldo	2
Alasio	2
Alba	2
Albarelo Vincenzo (Piazza)	1
Albenga	2
Albera Don Paolo (Piazza)	3
Alberoni (Strada Vicin. degli)	P
Alberti Leon Battista	3
Albisola	2
Albugnano	4
Alby Giuseppe	P
Aleramo Sibila	3
Alessandria	3
Alfano Franco	3
Alfiano	2
Alfieri Vittorio dal numero 6 al 22 e dal n. 9 al 17	1
Alfieri Vittorio i numeri 4, 5, 19, 24	P
Alimonda Car.le Gaetano	3
Allamano Canonico G (Corso)	2
Allason Barbara	2
Allievo Giuseppe (P.le)	3
Allioni Carlo	1
Almese	2
Alpette	3
Alpi (Via delle)	2
Alpignano	2
Altesano (Strada Comunale di)	3
Amadeo Giov. Antonio	4
Amalfi	3
Amari Michele	3
Ambrosini Luigi	3
Ambrosio Arturo	3
Amendola Giovanni	P
Ancina Giovenale	3
Ancona	3
Andezeno	3
Andorno	2
Andreis Vittorio	3
Angiolieri Cecco	4
Angiolino	3
Angrogna	2
Antinori Orazio	1
Antiocha (Strada del)	3
Antonelli A. (Lungo Po)	2
Aosta (Via)	3
Aperti Ferrante	P
Appio Claudio (Corso) dal n. 1 al n. 49 e dal n. 2 al n. 20	2
Approci (Via degli)	3
Aquila	3
Aquileia	4
Arbe	2
Arborio	3
Arcivescovado (Via dell') dal n. 2 all'ang. Via XX Settembre, con i n. 3 e 5 e i n. 20, 23, 25	P
Arcivescovado (Via dell') dal n. 6 al n. 18 e dal n. 7 al n. 21	1
Ardigò Roberto	2
Arduino Gasparre	2

VIA	ZONA
Arezzo	3
Argentero Giovanni	2
Arglesio Martino	3
Argonne	P
Arimondi Giuseppe (Corso) numeri dispari	1
Arimondi Giuseppe (Corso) numeri pari	P
Ariosto Ludovico	3
Arnaldo da Brescia	2
Arnaz	2
Arnò Riccardo	3
Arnulfi A.	2
Arona	2
Arquata	2
Arrivore (Str. Vic. Del)	3
Arselmetti Giancarlo	3
Arsenale (Via del)	1
Artisti (Via degli)	2
Artom	3
Arvier	2
Ascoli Gracia Dio	3
Asiago	2
Asigliano Vercellese	2
Asilo (Via all')	P
Asinari di Bernezzo Vitt.	2
Asmara (piazza)	P
Aspromonte	P
Assarotti Ottavio	1
Assietta dal n. 13 al n. 17 - e dal n. 8 al n. 12	1
Assietta dal n. 18 al n. 24 - e dal n. 23 al n. 31	P
Assisi	3
Assuncion	2
Asti	P
Avellino	3
Avet. Giacinto	2
Avezzana Giuseppe	2
Avigliana	2
Avogadro Amedeo i numeri 4, 6, 8, 10	P
Avogadro Amedeo tutti gli altri numeri pari e dispari	1
Avondo Vittorio	3
Azuni Alberto	3
Azzi Francesco	2
Bachi Donato	2
Badini Confalonieri	3
Bagetti Pietro	2
Bagnasco	2
Baiardi Pietro	2
Bainsizza	2
Bairo	3
Balangero	3
Balbis Giov. Battista	2
Balbo Cesare	2
Baldissera Antonio (Piazza)	3
Baldissero	P
Balla Giacomo	2
Ballestreri Umberto	3
Balme dal n. 1 al n. 53 - e dal n. 2 al n. 52	2
Balsamo Crivelli (Viale)	P
Baltea	3
Baltimora	2
Balzico Alfonso	2
Banchette	3
Bande Nere Giovanni dalle (P.zza) priva di numeri - zona verso Pino	P
Bandello Matteo	3
Bandiera F.lli	2
Banfo Antonio	3
Baracca Francesco	3
Barbania	3
Barbaresco	2
Barbaro Aldo	2
Barbaroux Giuseppe	1
Barbaroux Giuseppe i n°1-2-4-6	P
Barbera Gasparro	3
Barberina (Str. Vic. Della)	3
Barberis Nicolò	3
Barcellona (Piazzale)	3
Bard	2
Bardassano	4
Bardonecchia	2
Bardonecchia (Largo)	2
Baretti Giuseppe dal numero 39 alla fine e dal n. 36 alla fine	P
Baretti Giuseppe dal numero 5 al n. 33 - e dal n. 4 al n.34	1
Baretti Giuseppe i numeri 1, 2, 3	2
Barge	2
Bari	3
Barletta	2
Barocchio (Str. Com. Del)	2

VIA	ZONA
Barolo Giulia D	2
Barrili Antonio Giulia	2
Bartoli Matteo	2
Bartolini Lorenzo	3
Basilica di Superga (Str. Comunale di)	P
Basilicata (Piazza)	2
Bassa di Dora (Strada)	2
Bassa di Stura	3
Bassano	2
Basse del Lingotto (Strada)	2
Battisti Cesare dal n. 15 al n. 17	1
Battisti Cesare restanti numeri pari e dispari	P
Baudi di Vesme Enrico	2
Bava Eusebio dal n. 2 al n. 10	P
Bava Eusebio restanti numeri pari e dispari	2
Baveno	2
Bazzi Giovanni Antonio	3
Beato Angelico	3
Beaumont Claudio	2
Beccaria Gianbattista (corso)	1
Beggiamo Cristoforo	3
Beinasco	3
Beinette	2
Belfiore dal n° 4 al n° 26 e dal n° 1 al n° 19	1
Belfiore successivi numeri pari e dispari	2
Belgio (corso)	2
Belgioioso Cristina	3
Belgirate	3
Bellacomba (Str. Vic. D)	3
Bellardi Lodovico	2
Bellardo (Str. Cons. Del)	P
Bellezia G.F. dal n. 20 al n. 22 e dal n. 27 al n. 35	2
Bellezia G.F. restanti numeri pari e dispari	1
Belli Pietrino	2
Bellini Vincenzo	P
Bellinzona	P
Bellono Giorgio	2
Bellotti Bon Luigi	3
Belluno	3
Belmonte	3
Bena Battista	2
Benaco	3
Bene Vagienna	2
Benevello Cesare (Vicolo)	1
Benevento	2
Bengasi (Piazza)	2
Bentivoglio Paolo	3
Berchet Giovanni	1
Bergamo	3
Bergera Luigi	2
Berino Michele	3
Berlia (Str. Della)	3
Bernardi Maresciallo (R.)	2
Bernini Lorenzo (Piazza) i numeri 1, 2, 5	P
Bernini Lorenzo (Piazza) restanti numeri	2
Berruti e Ferrero	2
Berruti Giuseppe	2
Bersezio Vittorio	3
Berta Augusto	2
Bertani Agostino	3
Berthollet Claudio dal numero 39 alla fine e dal n. 36 alla fine	P
Berthollet Claudio dal numero 9 al 37 e dal numero 4 Bis al 36	1
Berthollet Claudio i numeri 2, 3, 4	1
Bertini	2
Bertola Antonio Ignazio dal numero 20 alla fine e dal numero 27 alla fine con i numeri 5, 7, 9, 11	1
Bertola Antonio Ignazio i numeri 2,4,6, (sino ang. via Dei Mercanti) e dal n. 1 al 23 B	P
Bertolla (Str. Com. di)	3
Bertolla all'Abbazia di Stura (Str. Com.da)	3
Bertolotti Davide	P
Bertrandi G.A.	1
Bessanese	3
Bettazzi Rodolfo	3
Betulle (Via delle)	3
Beulard	2
Bevilacqua Quinto	2
Bezzecca	P
Biamino Ettore	2
Biamonte Abate Giacinto	P
Biancamano 1-3-2-4-4D	P
Bianchi Nicomede	2
Bianco Carlo	3
Bianco Dante Livio (Piazza)	2
Bianzè	2
Biasonetti (strada vic. Del)	3
Biasoni (strada com. del)	3
Bibiana	3

VIA	ZONA
Bicocca	P
Bidone Giorgio dal numero 1 al numero 33 e dal n. 2 al 32	2
Bidone Giorgio i numeri 36, 37, 39 (da ang. Via Giuria a C.so Massimo)	P
Biella il numero 3 e il numero 5, e la scuola elementare n. 6	3
Biella restanti numeri pari e dispari	3
Biglieri Giulio	2
Bioglio	3
Bionaz	2
Bisalta	2
Biscaretti di Ruffia	3
Biscarra F.Ili	2
Bistagno	2
Bistolfi I (viale)	2
Bixio Nino	2
Bizzozzero Giulio	2
Bligny (via) dal numero 1 al numero 15 e dal numero 2 al 10	1
Bligny (via) restanti numeri pari e dispari	2
Bobbio	2
Bocca Fendinando	P
Boccaccio Giovanni (largo)	4
Boccaccio Giovanni (via)	4
Boccardo G.M.	3
Boccherini Luigi	3
Bodoni G.BN. (p.wa e via)	1
Bogetto Gabriele	2
Boggiani Guido	2
Boggio Pier Carlo	2
Bogino Gianbattista escluso biblioteca civica, tutti i numeri	1
Bognanco	3
Boiardo Matteo (viale)	P
Boito Arrigo	3
Bollengo	3
Bologna	3
Bologna (largo)	3
Bolzano (corso)	1
Bona Bartolomeo non ci sono numeri (docs generali)	2
Bonafous Alfonso	P
Boncompagni Carlo	2
Bonelli Franco	1
Bonfante Pietro	2
Bonghi Ruggero (piazza)	3
Bongiovanni Emilio	3
Bonsignore Ferdinando	P
Bonzanigo Giuseppe Maria	2
Bonzo	3
Bordighera	2
Borelli Giacinto	2
Borg. Pisani Carmelo	2
Borgaro	3
Borgaro (largo)	3
Borgo Dora (p.zza e via)	3
Borgo Ticino	3
Borgofranco	P
Borgomanero	2
Borgomasino	3
Borgone	2
Borgosesia	2
Bormida	3
Borriana	3
Borromini Francesco (piazza) i n. 74, 76	3
Borsi Giosuè	3
Bosconero	3
Boselli Paolo	2
Bossi Carlo	2
Bossolasco	2
Bossoli Carlo	2
Boston	2
Botero Giovanni i numeri 19 e numeri 23	P
Botero Giovanni restanti numeri pari e dispari	1
Botta Carlo	1
Bottego Vittorio	1
Bottesini Giovanni (piazza)	3
Botticelli Sandro	3
Bottone (strada vic. Del)	3
Boucheron Carlo	1
Bove Giacomo	1
Boves	2
Bovetti Giovanni	3
Bovio Giovanni	2
Bozzolo Camillo (piazza)	2
Bra	3
Braccini Paolo	2
Bramafame (strada cons. del)	3
Bramante (corso) dal n. 5 al n. 35 e dal n. 6 al n. 60 (cavalferrovia)	3
Bramante (corso) dal n.41 al n. 91 e dal n. 62 alla fine	2
Bramante (corso) il n. 93 (da ang. Pio Foà alla fine)	P

VIA	ZONA
Brandizzo	3
Bravin Giuseppe	3
Breglio	3
Brennero (via Passo del)	2
Brenta	3
Brescia (c.so e l.go)	3
Brianza (corso)	2
Bricca Maria	P
Briccarello Felice	2
Bricherasio G.B.	P
Brighenti	P
Brin Benedetto (corso)	3
Brindisi	3
Brione	2
Brissogne	2
Brocca (via della)	P
Brofferio Angelo	P
Broni	2
Brosio Manilo (p.ta)	P
Brosso C	3
Brugnone Carlo G.	2
Bruino	2
Brunelleschi Filippo (corso)	2
Brunetta	2
Bruno Giordano	3
Bruno Lorenzo	3
Brusa	3
Brusa Emilio	3
Brusnengo	3
Buenos Aires	2
Buffa di Perrero Carlo	2
Buniva Michele	2
Buonarroti Michelangelo dal n. 1 al n. 21 e dal n. 2 al n. 30	2
Buonarroti Michelangelo dal n. 25 alla fine e dal n. 32 alla fine	P
Buozzi Bruno	P
Burdin (via)	2
Buriasco	3
Buronzo	2
Burzio Filippo	2
Busano	2
Busca	2
Buscalioni Carlo Michele lato numeri dispari	3
Buscalioni Carlo Michele lato numeri pari	2
Bussoleno	2
Buttigliera i numeri 2, 3, 4, 5, 7	4
Buttigliera restanti numeri pari e dispari	P
C.L.N. (piazza)	P
Caboto Sebastiano	1
Cabrini Francesca Saveria	3
Cacce (str vic. Delle) i numeri 17 e 21 con i numeri dal n. 4 al n. 40	2
Cacce (str vic. Delle) successivi numeri pari e dispari	3
Caccia Bruno (piazza)	2
Cadore (corso)	2
Cadorna Luigi (lungo Po)	P
Cadorna Raffaele	2
Caduti sul Lavoro (corso) esiste solo il numero 11	3
Cafasse	3
Cafasso San Giuseppe	2
Cagliari	2
Cagliero Card. Giovanni	3
Cagni Umberto (via)	P
Caio Mario (p.le)	3
Cairolì (corso)	P
Calabria	3
Calandra F.lli i numeri 2, 3, 4, 5, 6,	P
Calandra F.lli restanti numeri pari e dispari	1
Calatafimi	4
Calleri (strada cons. del)	P
Caltanissetta	3
Caluso	3
Calvi Pier Fortunato	3
Calvo Edoardo	2
Camandona	2
Cambiano	3
Camburzano	2
Camerana Giovanni	1
Camia	3
Camino Giuseppe	3
Camogli	2
Campagna (strada vic. Della)	3
Campagnino (strada cons. del)	P
Campana Federico dal n. 1 al n. 29 e dal n. 2 al n. 26	2
Campana Federico dal n. 31 alla fine e dal n. 28 alla fine	P
Campanella Tommaso (piazza)	2
Campiglia	3

VIA	ZONA
Campiglione	2
Campo (via del)	3
Campobasso	3
Candelo	3
Candia	3
Candiolo	3
Canelli	2
Canonica Pietro	2
Canonico Tancredi	3
Canova Antonio dal n. 1 al n. 33 e dal n. 2 al n. 38	2
Canova Antonio dal n. 35 alla fine e dal n. 40 alla fine	P
Cantalupo (passaggio privato)	2
Cantello (strada inferiore)	P
Cantello (strada superiore)	P
Cantoira	3
Cantore Antonio	P
Cantù Cesare	3
Capelli Carlo	2
Capellina Domenico	2
Cappel Verde	1
Capponi Gino	3
Caprera	2
Caprie	2
Capriolo Luigi	2
Capua	3
Capuana Luigi	3
Caraglio	2
Caramagna il n. 1 (ang. via Nizza ad ang. via Genova) e dal n. 6 al n. 16 (da ang. via Nizza ad ang. via Genova)	2
Caramagna il n. 21 e n. 25 (da ang. via Genova ad ang. via Ventimiglia) e i n. 30, 32, 34 (da ang. via Genova da ang. via Ventimiglia)	2
Caravaggio	3
Carcano Giuglio	3
Cardezza	2
Carducci Giosuè (piazza)	2
Carema	3
Carena Giacinto	2
Caresana	3
Carignano (piazza)	P
Carisio	2
Carle F.lli	1
Carlo Alberto dal n. 2 al n. 6 e dal n. 1 al n. 7	P
Carlo Alberto restanti numeri pari e dispari	1
Carlo Alberto (piazza)	P
Carlo Emanuele II p.za detta Carlina	1
Carlo Felice (piazza)	P
Carmagnola	3
Carmine (via del)	1
Caro Annibale	3
Carosetto (strada)	3
Carosio (strada vic. Del e via)	3
Carrara Francesco (piazza)	4
Carrera Valentino	2
Carriera Rosalba	2
Carroccio Alessandro	3
Carrù	2
Carso	2
Cartman (strada com del)	P
Carutti Domenico	3
Casale (corso) restanti numeri	4
Casale (corso) dal n. 2 al 66B (ang. C.so Gabetti) e dal n. 324 alla fine con i numeri dispari dal n. 327 al n. 341	P
Casale (largo) c'è solo il n. 306	P
Casaleggio Mario	2
Casalegno Carlo	2
Casalborgone	4
Casalis Goffredo	2
Casana Severino	2
Casapinta	3
Casati Gaetano	2
Cascinette (strada vic. delle)	3
Cascinotto (strada vic. Dekl)	3
Caselette	3
Casella Alfredo	3
Caselle	2
Caserta	3
Casorati Felice	2
Casossi (Strada)	3
Cassini G. Domenico	1
Cassini G. Domenico (largo)	1
Castagneto	P
Castagnevizza	2
Castalfidardo (corso) rimanenti numeri dispari	2
Casteggio	P
Casteldelfino	3
Casteldelfino (largo)	3
Castelfidardo (corso) dal n. 1 al n. 21	1
Castelgomberto	2

VIA	ZONA
Castelgomberto (viale)	2
Castellamonte	2
Castellino Onorato	2
Castello (piazza)	P
Castello di Mirafiori (strada poderal del)	3
Castello di Mirafiori (strada vic. Del)	3
Castelnuovo	4
Castelnuovo delle Lanze	2
Castiglione	4
Catalani Alfredo	P
Catania	2
Catanzaro	3
Catone Marco (viale)	P
Catti Giorgio	2
Cattoneo Riccardo (piazza)	2
Cauchy Agostino Luigi	3
Cavaglia Enrico	3
Cavagnolo	3
Cavalcanti Guido	4
Cavalcanti Guido (piazza)	P
Cavallermaggiore	2
Cavalli Giov. Carlo	2
Cavezzale Pietro	2
Cavoretto (strada com. di)	P
Cavour C.B. dal n. 8 al n. 30 e dal n. 5 al n. 33	1
Cavour C.B. I numeri 1, 2, 3, 4, 6, dal n. 35 alla fine e dal n. 34 alla fine	P
Cavour C.B. (piazza)	P
Cebrosa (strada dell)	3
Cebrosa (strada vic. Della)	3
Cecchi Antonio	3
Cellini Benvenuto dal n. 1 al n. 29 e dal n. 2 al n. 32	2
Cellini Benvenuto dal n. 31 alla fine e dal n. 34 alla fine	P
Cena Giovanni	3
Senischia	2
Centallo	3
Ceppi Carlo (viale)	P
Cerano	3
Cercenasco	2
Ceres	2
Ceresole	3
Ceriano F.lli (piazzale) = piazzale Unità D'Italia area verde	P
Cerignola (piazzetta)	3
Cernaia dal n. 1 al n. 17	P
Cernaia restanti numeri	1
Cerrione	3
Cervignasco	2
Cervino	3
Cesalpino Andrea	3
Cesana	2
Cesare Augusto (piazza)	1
Cessero Ugo	3
Ceva	3
Chaberton	3
Challant	2
Chambery	2
Chanoux Pietro Abate	2
Chatillon	3
Cherasco	2
Cherso	2
Cherubini Luigi	3
Chevalley Giovanni	2
Chiabrera Gabriele	P
Chiala Luigi	3
Chialamberto	3
Chianocco	2
Chiaves Desiderato (piazza)	2
Chieri (corso) i n. pari fino al n. 18	4
Chieri (corso) restanti numeri pari e dispari	P
Chiesa (via alla)	3
Chiesa Damiano	3
Chiesa Damiano (largo)	3
Chiesa della Salute	3
Chiesa della Salute (piazza)	3
Chieti (corso)	2
Chiomonte	2
Chironi Giampietro (piazza)	2
Chisola	2
Chisone	1
Chiusella	3
Chivasso (via e vic.)	3
Chiodini Enrico	2
Ciamarella	3
Cibrario Luigi dal n. 2 al n. 124 e dal n. 1 al n. 117	2
Cibrario Luigi (largo)	2
Ciclamini (via del)	3
Cigliano	2
Cigna Francesco successivi numeri pari e dispari	3

VIA	ZONA
Cigna Francesco dal n. 1 al n. 5 e dal n. 2 al n. 6	3
Cigna Francesco (largo)	3
Cignaroli	3
Cilea Francesco	3
Cimabue	2
Cimarosa Domenico	3
Cimarosa Domenico (piazza)	3
Cimitero di Cavoretto (strada)	P
Cimitero di Sassi (strada com)	2
Cincinnati Quinzio (corso)	3
Cinzano	4
Ciotta Giuseppe	2
Cipolla Carlo	3
Cirenaica	2
Ciriè (c.so e via)	3
Cirio Francesco numeri dispari	3
Cirio Francesco numeri pari	3
Cisi Andrea	3
Cittadella	1
Claviere	2
Clemente Stefano	2
Clementi Muzio	3
Coazze	2
Cocchi Don Giovanni	P
Cocconato	4
Coggiola Domenico	3
Cogne	3
Cognetti De Marlòis S:	3
Col di Lana	2
Colajanni Pompeo	3
Colautti Arturo	3
Colleasca	2
Collegno (strada v. ant. Di) restanti numeri pari	3
Collegno (strada v. ant. Di) tutti i numeri dispari e i numeri dal 2 al n. 206	2
Collegno Giacinto	2
Colletta Pietro (lungo Dora)	3
Colli Luigi Leonardo	1
Collino Ignazio	2
Colombo Cristoforo	1
Colonna Vittoria	3
Comeggio	P
Comelio Tacito (p.le)	3
Comenti Cesare (corso)	2
Commenda (strada della)	3
Como	3
Condove	1
Confalonieri Teresa (piazza)	2
Confienza	P
Coni Zugna	3
Consolata (p.za e v.lo)	3
Consolata (via della) dal n. 1 al n. 7 e dal n. 2 al n. 10	1
Consolata (via della) restanti numeri pari e dispari	2
Conte Rosso	P
Contini Innocenzo (viale)	P
Contratti Luigi	2
Coppino Michele Luigi	3
Cordero di Pamparato Felice	2
Corelli Arcangelo	3
Corio	2
Coriolano (piazza)	3
Cormons	3
Corneliano d'Alba	3
Corpus Domini (piazza)	1
Corradino Corrado	2
Corsica (corso)	2
Corte d'Appello	1
Cortemilia dal n. 1 al n. 15 (ang. via Genova) e dal n. 4 (ang. via Nizza) al n. 16Bis (ang. via Genova)	2
Cortemilia dal n. 19 (ang. via Genova) alla fine e dal n. 18 alla fine	P
Cosenza (corso)	2
Cosmo Umberto	P
Cossa Pietro dal n. 1 al n. 137 e dal n. 2 al n. 112	2
Cossa Pietro restanti pari e dispari	3
Cosseria	P
Cossila	2
Costa Nino	1
Costantino il Grande (pè.le)	2
Costigliole	2
Cottolengo S. Giuseppe dal n. 1 alla fine e dal n. 2 al n. 14	3
Cottolengo S. Giuseppe restanti numeri pari	3
Courgnè	3
Courmayeur	3
Cravero Giovanni	3
Crea	2
Cremona	3
Crescentino	3
Crescenzo Roberto	2
Cresto (strada com del)	P

VIA	ZONA
Creusa (strada com. della)	P
Creusa alla Val Pattoniera (strada dalla)	P
Crevacuore	2
Crimea (p.zza e via)	P
Crimi Mario	3
Crispi Francesco (piazza)	3
Crissolo	2
Cristalliera	2
Croce Benedetto (corso)	2
Croce Fulvio	2
Croce Rossa Italiana (p.le)	3
Crocetta (vicolo)	1
Cruto Alessandro	3
Cumiana	2
Cuneo	3
Cuniberti Vittorio	3
Cunioli Altì (strada vic)	P
Cuoco Vincenzo	3
Curino	2
Curreno Giacomo (viale)	P
Curtatone	P
Da Vinci Leonardo	2
D'Albertis Luigi (corso)	2
Dalla Chiesa Gen. Carlo Alberto (piazza)	P
D'Allery Carlo	3
Dall'Ongaro Francesco	2
Damiano Luigi	3
Damiano Luigi Generale	3
Dandolo Enrico	2
D'Andrade Alfredo	3
Daneo Edoardo	2
D'Annunzio Gabriele	2
Dante Alighieri (corso) dal n° 85 alla fine e dal n°90 alla fine	P
Dante Alighieri (corso) dal n°1 al n°81 e dal n°2 al n°78	2
D'Arborea Eleonora	2
Daun V.	3
Davanzati Chiaro	4
D'Azeglio Massimo (corso)	P
De Amicis Edmondo (piazza)	2
De Bernardi Lamberto	2
De Canal Bernardo	2
De Cristoforis Tommaso	2
De Gasperi Alcide (corso)	1
De Geneys Giorgio	3
De Gubernatis Angelo	3
De Maistre F.lli	3
De Marchi Emilio	3
De Nicola Enrico esistono solo numeri pari	1
De Panis Giuseppe	3
De Sanctis Francesco	2
De Sonnaz Ettore i n°16, 19, 21	P
De Sonnaz Ettore i restanti numeri pari e dispari	1
De Stefanis Giovanni	3
Deigo	1
Del Carretto Luisa	P
Del Prete Carlo	2
Del Sarto Andrea	3
Deledda Grazia	2
Della Cella Paolo	3
Della Porta Carlo	4
Della Robbia Luca (L.go e via)	2
Della Rocca dal n°1al n°49 e dal n°2 al n°26	P
Della Rocca dal n°28 al n°40	1
Dellala Francesco	1
Delleani Lorenzo	2
Demargherita Francesco	2
Demonte	2
Denina Carlo lato numeri dispari	3
Denina Carlo lato numeri pari	2
Denza Padre Francesco	3
Derna (piazza)	3
Des Ambrois Luigi	1
Desana	3
D'Harcourt (strada com.)	P
Di Nanni Dante	2
Di Robilant Carlo (piazza)	2
Di Rovasenda Giuseppe	3
Diaz Armando (Lungo Po)	P
Diciottò Dicembre piazza	2
Digione	2
Dina Giacomo	2
Doberdò	3
Doberdò (viale)	3
Dogali (viale)	4
Dogliani	3
Dogliotti Achille Mario (corso)	2
Domodossola	2
Don Bosco Giovanni	3

VIA	ZONA
Donatello (piazza)	2
Donati Vitaliano	1
Donatore di Sangue (piazza del)	3
Donizetti Gaetano dal n°1 al n°21 (ang. Via Giuria) e dal n°2 al n°30	2
Donizetti Gaetano il n°32 (da ang. Via Giuria a C.so Massimo) e i n°dispari	P
Dorè Tommaso	1
Doria Andrea	1
D'Ovidio Enrico	1
Dronero	3
Drosso (strada del)	3
Drovetti Bernardino	2
Druento	3
Druento (strada di)	3
Drusacco	3
Duca d'Aosta (corso e piazzale)	P
Duca degli Abruzzi (corso) i numeri 3, 17, 19, 21, 23, 25, 27	P
Duca degli Abruzzi (corso) tutti i numeri pari e i restanti numeri dispari	1
Duchessa Jolanda	2
Duino	3
Duprè Giovanni	3
Durandi Jacopo dal n. 1 al n. 11 e dal n. 2 al n. 10	2
Durando Giacomo	3
Durio (strada cons. del)	P
Duse Eleonora	P
Egeo	2
Egidi Pietro	1
Einaudi Luigi (corso) il n°40 e 44 (Politecnico)	2
Einaudi Luigi (corso) restanti numeri pari e tutti i numeri dispari	1
Elba	2
Ellero	2
Elvo	3
Emanuel Giovanni	2
Emanuele Filiberto (piazza) i numeri dal 1 al 15 dispari	1
Emanuele Filiberto (piazza) lato numeri pari	2
Emilia (corso)	3
Enna	3
Enracque	2
Envie	2
Erasmus da Rotterdam	2
Eritrea	2
Exilles	2
Faà di Bruno F.lli	2
Fabbriche	2
Fabio Massimo (corso)	P
Fabrizi Nicola dal n. 2 al n. 70 e dal n. 1 al n. 55	2
Fabrizi Nicola (largo)	2
Fabro Antonio	1
Fabrosa (Frabosa)	2
Faccioli Aristide	3
Faggi (via dei)	3
Fagnano Giuseppe	3
Falchera (piazza)	3
Falchera (viale)	3
Falconera (strada vic. della)	3
Falconieri (strada vic. del)	P
Fanti Manfredò	P
Farigliano	2
Farina Salvatore	2
Farinelli Arturo	3
Farini Carlo Luigi (corso)	2
Fatebenefratelli	2
Fattorelli Rubens	3
Fattori Giovanni	2
Favria	3
Fea Leonardo	3
Febo	P
Feletto	3
Felizzano	2
Fenestrelle (strada com. di)	P
Fermi Enrico	3
Ferrara (corso)	3
Ferrari Gaudenzio	2
Ferrari Paolo	3
Ferraris Galileo (corso) dal n°2 al n°32 e dal n°40 al n°70 con i n°dal 1 al 47	P
Ferraris Galileo (corso) i numeri 34, 36, 38 e restanti numeri	1
Ferrere	2
Ferrero Vittorio	2
Ferrucci Francesco (corso) dal n°1 al n°27	2
Ferrucci Francesco (corso) restanti numeri	2
Fiano	2
Fidia	2
Fieramosca Ettore	2
Fiesole	3
Figlie dei Militari	P
Filadelfia	2
Fijangieri Gaetano	1
Filippa Alessandro	2
Filzi Fabio (piazza)	2

VIA	ZONA
Finalmarina	2
Fioccardo (strada com. del)	P
Fiocchetto Gian Francesco	3
Fiorana	2
Firenze (Lungo Dora) dal n°1 al n°65 (ang. Largo Regio Parco)	3
Firenze (Lungo Dora) dal n°87al n°151	2
Fiume (corso)	P
Flacco Orazio (Viale)	1
Flecchia Giovanni	2
Fleming Alessandro	3
Foà Pio il n°56 e dal n°68 alla fine	2
Foà Pio tutti i numeri dispari	P
Fogazzaro Antonio	2
Foggia	3
Foglizzo	3
Foligno	3
Fontana Leone	P
Fontanella	3
Fontanesi Antonio (piazza e via)	2
Foresto	2
Forlanini Carlo	2
Forlì	3
Formigginì Angelo Fortunato	3
Fornaca F.lli	2
Fornelli	3
Forni (strada dei)	P
Forno Canavese	2
Faroni Jacopo	3
Fortino (strada del)	3
Fortunato Giustino	P
Foscolo Ugo dal n°1 al n°23 e dal n°2 al n°20	2
Foscolo Ugo dal n°25 alla fine e dal 26 alla fine	P
Fossano	3
Fossata	3
Fossati Card. Maurillio	2
Francesco e Bellacomba (strada vic. del)	3
Francia (corso) dal n°1 al n°47 e dal n°2 al n°68	P
Francia (corso) restanti numeri pari e dispari	2
Francia (largo)	2
Franzoi Augusto	2
Frassati Pier Giorgio	2
Frassineto	2
Frassini	3
Fratini Pietro	2
Freguglia Carlo (piazza)	P
Freidour	2
Frejus	2
Frescobaldi Girolamo	3
Frinco	2
Frola Secondo	P
Front	3
Frosinone	3
Frossasco	2
Frugarolo	2
Fubini Guido	3
Gabetti Giuseppe (corso) dal n°11 al n°21	4
Gabetti Giuseppe (corso) restanti numeri pari e dispari	P
Gaeta	P
Gaglianico	2
Gaidano Paolo	2
Galilei Galileo (corso)	P
Galimberti Tancredi (piazza)	2
Gallarate	2
Galleria del Nazionale	1
Galleria San Federico	P
Galleria Subalpina	P
Galleria Umberto I	3
Galliano Giuseppe	P
Galliani Bernardino dal n°1 al n°27 e dal n°2/bis al n°26	1
Galliani Bernardino dal n°31 alla fine e dal n°30 alla fine	P
Galliani Bernardino n°2	1
Galliate	2
Gallina Giacino	3
Galluppi Pasquale	2
Galvagno Filippo (piazza)	2
Galvani Luigi	2
Gamalerò	2
Gambasca E.	2
Gandino Giov. Battista	3
Gardoncini G.B.	3
Garelli Federico	4
Garesio dal n°18 (ang. Via Genova) alla fine	P
Garesio dal n°3(ang. Via Nizza) alla fine e dal n°4(ang. Via Nizza) al n°14	2
Garibaldi Giuseppe dal n°1 al n°5 e dal n°2 al n°4	P
Garibaldi Giuseppe restanti numeri pari e dispari	1
Garizio Eusebio	2
Garlanda Federico	3

VIA	ZONA
Garrone F.lli	3
Garzigliana	2
Gassino	4
Gastaldi Andrea	P
Gatti Luigi	P
Gattico	3
Gattinara	2
Gauna	3
Gavello Giuseppe	2
Geisser Alberto (p.le) (sulla Strada Comunale di Superga)	P
Gelsi (via dei)	3
Genè Giuseppe	3
Genola	2
Genova dal n°83(ang. V. Garesio) al n°247	2
Genova dal n°1 al n°79(ang. V.Garesio) e dal n°249 alla fine con i numeri dal 2 alla fine	2
Genovesi Antonio	1
Gerdil S.	3
Germagnano	3
Germanasca	2
Germonio Anastasio	2
Gessi Romolo	2
Ghedini Giorgio	3
Ghemme	2
Ghiacciaie (strada cons. delle)	3
Ghiberti Lorenzo	3
Ghione Emilio	3
Ghirlandaio Domenico (piazza)	3
Giachino Errico	3
Giachino Errico (largo)	3
Giacomini Carlo (piazza)	2
Giacosa Giuseppe dal n°1 al n°25 e dal n°2 al n°30	2
Giacosa Giuseppe dal n°27 alla fine e dal n°36 alla fine	P
Giaglione	P
Giambone Rusebio (corso)	2
Gianelli Giulio	2
Giannone Pietro	P
Giardino Gaetano Ettore	P
Giaveno	3
Gioanetti Vittorio	P
Gioberti Vincenzo	1
Gioia Melchiorre	1
Giolitti Giovanni dal n°3 al n°41 e dal n°4 al n°38	1
Giolitti Giovanni i n° 1, 2 e 2/bis e dal n°45 alla fine, con i n°dal 56 alla fine	P
Giordana Carlo	1
Giordano Bruno	2
Giotto	2
Giovanni da Verazzano	1
Giovanni XXIII (piazza)	2
Giulietti Giuseppe	2
Giulio Carlo Ignazio i n°13, 15, 27, 29, 31 e 24	1
Giulio Carlo Ignazio restanti numeri	2
Giulio Cesare (corso) il n. 2 e dal n° 1 al n° 15	3
Giulio Cesare (corso) restanti numeri pari e dispari	3
Giulio Cesare (largo)	3
Giuria Pietro dal n°1 al n°41	P
Giuria Pietro dal n°2 al n°56	2
Giusti Giuseppe	1
Giovetto	3
Gladioli (via dei)	3
Glicini (via dei)	3
Gobetti Piero	P
Goffi (strada consortile dei)	3
Goito	1
Goldoni Carlo	2
Goletta	3
Gonin Francesco	2
Gorini Paolo	3
Gorizia	2
Gorresio Gasparre	3
Gottardo	3
Gotti Enrico	3
Governolo	1
Govone Giuseppe (corso) i n° 17 e n° 18	1
Govone Giuseppe (corso) restanti numeri pari e dispari	P
Goytre Luigi	3
Gozzano Guido (piazza)	4
Gozzi Gaspare	1
Gozzoli Benozzo	3
Gradisca	2
Grado	4
Graf Arturo (piazza)	2
Graglia	2
Gramegna Luigi	3
Gramsci Antonio lato numeri dispari	P
Gramsci Antonio lato numeri pari	1
Gran Madre di Dio (piazza)	P
Gran Paradiso	3

VIA	ZONA
Gran San Bernardo	3
Gran Sasso	3
Grande Torino (corso)	3
Grandis Sebastiano	1
Granerì Giov. Michele	2
Grassi Giuseppe	2
Grattoni Severino	1
Gravere	2
Grazioli Don Bartolomeo	2
Gressoney	3
Grioli Don Giovanni	2
Grivola	3
Gropello Gianbattista	2
Groscavallo	2
Grosseto (corso)	3
Grossi Tommaso	2
Grosso (vicolo)	3
Grosso Giacomo	3
Grosso Giuseppe	2
Grugliasco (strada vic. Antica di)	2
Guala Pietro F.	2
Guala Pietro F. (piazza)	2
Guarini Guarino	1
Guastalla	2
Gubbio	3
Guerrazzi Francesco (corso)	3
Guglielminetti Amalia	2
Guicciardini Franc. Giuseppe	1
Guidi Camillo	3
Guidobono Domenico	2
Guinicelli Guido	P
Gulli Tommaso	3
Hermada (piazza)	P
Hugues Luigi (viale)	2
Imperia	2
Induno Domenico e Giovanni	2
Industria (via dell')	2
Inghilterra (corso)	2
Ingria	3
Invernizio Carolina	2
Invorio	2
Isernia	3
Isler Ignazio	3
Isolabella	3
Isonzo	2
Issiglio	2
Istria (lungo Stura)	3
Ivrea	3
Jona Luciano (piazzetta)	3
Jonio	1
Juvara D. Filippo	1
Kerbaker Michele	2
Kolbe M.	3
Kossuth Luigi (corso)	P
La Loggia dal n°1 al n° 67 e dal n°2 al n° 68	2
La Loggia restanti numeri pari e dispari	3
La Salle S.Giov. Battista de	3
La Thuille	2
Labriola Antonio	2
Ladetto Francesco	P
Lagnasco	2
Lagrange Giuseppe Luigi dal n°1 alla fine e dal n°34 alla fine	1
Lagrange Giuseppe Luigi dal n°2 al n°32	P
Lagrange Giuseppe Luigi (piazza)	1
Lajolo Fratelli	3
Lamarmora Alfonso	1
Lambruschini Raffaello	2
Lamporo	3
Lancia Vincenzo	2
Lancia Vincenzo (largo)	2
Lanfranchi Francesco	P
Lanino Bernardino	3
Lanusei	2
Lanza Giovanni (corso)	P
Lanzo	3
Lanzo (strada com. di)	3
Lascaris	1
Latina	3
Lauretta (strada vic. della)	P
Lauriano	P
Lauro (strada com. del)	P
Lavagna	2
Lavazza Luigi	P
Lazio (lungo Stura)	3
Le Chiuse	2
Lecce (corso)	2
Lega Silvestro	3
Legnano i numeri 27, 39 e 40 e 45	P

VIA	ZONA
Legnano restanti numeri pari e dispari	1
Leini	3
Lemie	3
Lemmi Francesco	3
Leoncavallo Ruggero	3
Leoni Mario (passaggio privato)	2
Lepanto (corso)	2
Lera	2
Lesegno	2
Lesna	2
Lessolo	2
Lessona Michele	2
Levanna	3
Levi Primo (piazzetta)	1
Levone	3
Liguria (lungo Dora)	3
Lima	2
Limone	2
Lione (corso)	2
Lionetto (strada cons. del)	2
Lisa Gino	3
Livorno	3
Loano	2
Locana	2
Lodi	3
Lodovica	P
Lombardia (corso)	3
Lombardore	3
Lombriasco	2
Lombroso Cesare dal n°19 alla fine e dal n°22 alla fine	P
Lombroso Cesare dal n°3 al n°17	1
Lombroso Cesare dal n°6 al n°18	2
Lomellina dal n. 28 al n. 52	P
Lomellina tutti i numeri dispari	4
Lorenzini Carlo	3
Loria Achille	1
Lovera di Maria Annibale	P
Lucca	3
Lucento (strada com. di)	3
Luini Bernardino	3
Lulli Gianbattista	3
Lungaro Ernesto	2
Lurisia	2
Luserna di Rorà	2
Lussimpiccolo	2
Luzio Alessandro (viale)	P
Luzzatti Luigi	3
Macallè (strada cons.del)	P
Macallè (viale)	4
Macerata	3
Macherione Giuseppe	3
Machiavelli Nicolò (lungo Po)	2
Macrino D'Alba	P
Madama Cristina dal n°2 al n°28 e dal n°1 al n°31	1
Madama Cristina restanti numeri pari e dispari	2
Madama Cristina (piazza)	1
Maddalene (strada delle)	3
Maddalene (via delle)	3
Madonna degli Angeli (piazzetta)	1
Madonna delle Rose	2
Madonna delle Salette	2
Madonna di Campagna (viale)	3
Maestri del Lavoro (viale)	P
Magellano Ferdinando	1
Magenta dal n°14 al n°38 e dal n°19 al n°43	P
Magenta dal n°5 al 13 e dal n°49 al 61- dal n°2 al 12/bis - dal n°46 al 58	1
Magnano	3
Magnolie (via delle)	3
Magra (strada vic. della)	3
Mainero (strada cons. della)	P
Malone	3
Malta	2
Mameli Goffredo	3
Mamiani T. (corso)	3
Manara Luciano	P
Mancini Pasquale S.	P
Manifattura Tabacchi (strada)	3
Manin Daniele	2
Manno Giuseppe (piazza)	3
Manta	3
Mantegna Andrea	3
Mantova	2
Manuzio Aldo	3
Manzoni Alessandro	1
Marche (corso) dal n°4 a Str. Vic. di Collegno e dal n°1 a Str. Vic. di Collegno	2
Marche (corso) successivi numeri pari e dispari	3
Marchesini Gobetti Ada	2
Marco Aurelio (p.le) i numeri 5 e 7	P

VIA	ZONA
Marco Aurelio (p.le) i rimanenti numeri pari e dispari	4
Marconi Guglielmo (corso) dal n°1 al n°5	1
Marconi Guglielmo (corso) dal n°17 al n°29 e dal n°2 al n°30	2
Marconi Guglielmo (corso) dal n°31 alla fine e dal n°34 alla fine	P
Marconi Guglielmo (corso) dal n°7 al n°13 (ang. Via S. Anselmo)	1
Marenco Carlo	P
Marentino	3
Maria Adelaide	3
Maria Ausiliatrice dal n°1 alla fine	3
Maria Ausiliatrice dal n°2 al n°54	3
Maria Ausiliatrice (piazza)	3
Maria Teresa (piazza e via)	P
Maria Vittoria dal n°5 al n°39 e dal n°4 al n°44	1
Maria Vittoria i numeri 1, 2, e 3 e dal n°41 al n°51 con i numeri dal 46/b al n°60	P
Marinai d'Italia (viale)	P
Marinuzzi Gino	3
Marmolada (piazza)	2
Marochetti Carlo	P
Maroncelli Piero (corso) da C.so Unità d'Italia n°0 al n°12	2
Maroncelli Piero (corso) dal n°14 alla fine e dal n°1 alla fine	2
Marsala	P
Marsigli Luigi Ferd	2
Martinetto (via del)	2
Martini Lorenzo	2
Martiniana	2
Martiri della Libertà	P
Martorelli Renato	3
Masaccio Tommaso	3
Mascagni Pietro	3
Masera	2
Massa	3
Massaia Cardinale G.	3
Massaia Cardinale G. (largo)	3
Massari Giuseppe	3
Massaua (piazza)	2
Massena Andrea	1
Masserano	3
Matera	2
Matteotti Giacomo (corso) dal n°8 al n°24 e dal n°13 al n°33	P
Matteotti Giacomo (corso) restanti pari e dispari	1
Matteucci Carlo	2
Mattie	2
Mattioli Pier Andrea (viale)	P
Mattirolo Luigi (piazza)	3
Maurizio Cardinale	P
Mazzè	3
Mazzini Giuseppe dal n°2 al n°52 e dal n°1 al n°27	1
Mazzini Giuseppe dal n°31 alla fine e dal n°56 alla fine	P
Meano Cesare (strada)	P
Medaglie d'Oro (viale)	P
Medail	2
Medici Giacomo	2
Mediterraneo (corso)	1
Meina	2
Meisino (strada cons. del)	2
Meisino (strada vic. del)	2
Melezet	2
Menabrea F. dal n°1 al n°15 e dal n°2 al n°22	2
Menabrea F. dal n°19(ang. V.Foà) alla fine e dal n°24(ang. V. Foà) alla fine	P
Menotti Ciro (corso)	2
Mentana (largo e via)	P
Merano (piazza)	P
Mercadante Saverio	3
Mercanti (via dei) dal n°16 al n°30 e dal n°13 al n°19	P
Mercanti (via dei) restanti pari e dispari	1
Mercantini Luigi	P
Messedaglia Angelo	3
Messina	2
Metastasio	4
Meucci Antonio	P
Mezenile	2
Micca Pietro	P
Micheli Ferdinando	2
Michelotti Suor G. F. (viale)	4
Migliara Giovanni (largo e via)	2
Miglietti Vincenzo Maria	2
Milano dal n°1 al n°11 e dal n°2 al n°18	1
Milano restanti numeri pari e dispari	3
Milazzo	P
Millaires	2
Mille (via dei) dal n°1 all'ang. Via San Massimo e dal n°2 al n°26	1
Mille (via dei) restanti numeri pari e dispari	P
Millefonti (largo e via) dal n. 1 al n. 11 (ang. via Genova) e dal n. 2 al n. 14 (ang. via Genova)	2
Millefonti (largo e via) dal n. 19 (ang. via Genova) alla fine e, dal n. 20 alla fine (ang. via Genova)	P
Millelire Domenico	3
Millio Francesco	2

VIA	ZONA
Millo Enrico (viale)	P
Minzoni Don lato numeri dispari	1
Minzoni Don lato numeri pari	P
Mirabello	P
Mirafiori (strada com. di)	3
Misericordia (via della)	1
Mittone Francesco	2
Mocchie	2
Modane	2
Modena dal n. 1 al n. 35 e il n. 34	3
Modena dal n. 36 alla fine e dal n. 41 alla fine	2
Modigliani Amedeo	2
Mogadiscio	2
Molino Colombini Giulia	P
Molino di Villaretto (strada com. del)	3
Molise (corso)	3
Mollieres	2
Mollino Carlo (piazetta)	P
Mombarcaro	2
Mombasiglio	2
Mompellato	2
Monastero (piazza del)	2
Monastir	3
Moncalieri (corso) dal n. 1 alla fine e dal n. 2 al n. 72	P
Moncalieri (corso) restanti numeri pari	4
Moncalvo (largo e via)	P
Moncenisio (piazza)	2
Moncrivello	3
Mondovi	3
Mondrone	3
Monesiglio	2
Monfalcone	2
Monferrato	P
Monforte	2
Monginevro	2
Mongrando	2
Mongreno (strada com. alta)	P
Mongreno (strada com. di)	P
Monta Sei Busi (viale)	3
Montalenghe	3
Montalto	2
Montanari Carlo (piazza)	2
Montanaro	3
Montano Massimo	2
Monte Albergian	2
Monte Asolone	2
Monte Cengio	3
Monte Cimone	2
Monte Corno	2
Monte Cristallo	2
Monte Cucco (corso)	2
Monte di Pietà dal n. 16 alla fine e dal n. 17 al n. 23	1
Monte di Pietà dal n. 2 al n. 8 e dal n. 1 al n. 15	P
Monte Grappa (corso)	2
Monte Lungo (corso)	2
Monte Nero	3
Monte Novegno	2
Monte Ortigara	2
Monte Pasubio	2
Monte Pertica	2
Monte Rosa	3
Monte Santo	2
Monte Santo (viale)	2
Monte Sei Busi	3
Monte Tabor (piazza e via)	3
Monte Toraro	3
Monte Valderoa	3
Monte Vodice	2
Montebello (largo e via)	2
Montecuccoli R. I numeri 1, 2, 4	P
Montecuccoli R. I rimanenti pari e dispari	1
Montello	3
Montemagno	4
Monteponi	3
Monterotondo (corso)	4
Montesoglio	3
Monteu da Po	4
Montevecchio (corso e via) dal n. 35 al n. 55 solo dispari	P
Montevecchio (corso e via) restanti numeri pari e dispari	1
Monteverdi Claudio	3
Montevideo	2
Montezemolo	2
Monti Augusto (viale)	2
Monti Vincenzo dal n. 1 al n. 19 e dal n. 2 al n. 26	2
Monti Vincenzo dal n. 23 alla fine e dal n. 28 alla fine	P
Montiglio	P

VIA	ZONA
Monza	3
Morandi Rodolfo	3
Morazzone	4
Morelli Domenico	3
Moretta	2
Morgari Oddino dal n. 1 al n. 27 e dal n. 2 al n. 32	2
Morgari Oddino dal n. 29 alla fine e dal n. 34 alla fine	P
Morghen Raffaello	2
Moris Giuseppe	2
Morosini Francesco	1
Morozzo	2
Morozzo (strada cons. della)	P
Mortara (corso)	3
Mosca Gaetano	3
Mosso Angelo	2
Mottalciata	3
Mottarone	3
Mughetti (viale dei)	3
Muratori Ludovico A.	2
Murazzano	2
Murazzi del Po	P
Muriaglio	2
Muriardo d. Leonardo	2
Murisengo	P
Murroni (strada priv.)	2
Musinè dal n. 6 al n. 18 e dal n. 1 al n. 25	2
Musso Ferraris Maria	2
Muzzano	3
Nallino Carlo Alfonso	2
Napione Giov. Francesco	2
Napoli (lungo Dora)	3
Narzole	2
Natta G.	3
Nazzaro Vincenzo	2
Negarville Celeste	3
Negri Ada	2
Netro	2
Niccolini G.B.	2
Nichelino	2
Nietzsche Federico	3
Nievo Ippolito	3
Nigra Costantino	3
Nitti Franc. Saverio	2
Nizza dal n° 4 alla fine e dal n° 35 alla fine	2
Nizza dal n° 5 al n° 33	2
Nizza i n° 1, 2, 3	1
Nizza (piazza)	2
Noasca	3
Nobile (strada del)	P
Noè Carlo lato numeri dispari	3
Noè Carlo lato numeri pari	3
Nole	3
Nomaglio	3
Nomis di Cossilla Augusto	2
Nota Alberto	1
Novalesa	2
Novara (corso)	3
Novi	3
Nuoro	2
Nuova	P
Oberdan Guglielmo	2
Occimiano	3
Oglianico	3
Ogliario Alfonso	2
Oleggio	2
Olivero Pier Domenico	2
Olivetti Arrigo	3
Olmi (via degli)	3
Omegna	2
Omero (piazza)	2
Orbassano (c.so) dal n° 2 al n. 302 e dal n.° 1 al n° 299	2
Orbassano (c.so) restanti numeri pari e dispari	3
Orbassano (largo) il n° 75b	1
Orbassano (largo) dal n° 60 al n° 70	2
Orbetello	3
Orfane (via delle) dal n° 2 al n° 30 e dal n° 1 al n° 15	1
Orfane (via delle) successivi numeri pari e dispari	2
Oriani Alfredo	3
Orione Don Luigi	2
Oriстано	4
Ormea dal n° 1 al n° 57	P
Ormea dal n° 2 al n° 34	2
Ormea dal n° 36 alla fine e dal n° 61 alla fine	2
Ornato Luigi	P
Ornavasso	2
Oropa	2
Orsiera	2
Orta	

VIA	ZONA
Ortigara (viale)	2
Orvieto	3
Osasco	2
Oslavia	2
Osoppo	2
Ospedale San Vito (strada cons. dell')	P
Oulx	2
Oxilia Nino	3
Ozanam Federico	1
Ozegna	3
Ozieri	2
Pacchiotti Giacinto	2
Pacini Giovanni	3
Pacinotti Antonio	2
Paciotto Francesco	1
Pacot Pinin	P
Padova	3
Paesana	2
Paganini Nicolò	3
Pagano Mario	2
Pagliani Luigi	2
Pagno	2
Paisiello Giovanni	3
Palatucci Giovanni	2
Palazzo di Città (piazza) tutta la piazza	1
Palazzo di Città (via) i n° 2,3,4,5,6,7,	P
Palazzo di Città (via) successivi pari e dispari	1
Paleocapa Pietro (piazza)	1
Palermo (corso)	3
Palermo (largo)	3
Palestrina Pier Luigi	3
Palestro (corso)	1
Palladio Andrea	P
Pallanza	2
Pallavicino Giorgio	2
Palli Natale	3
Palma di Cesnola Luigi	2
Palmieri Pietro	2
Pancalieri	3
Panetti Modesto	3
Panizza Barnaba	2
Pannunzio Mario	3
Pansa (strada vic. Del)	3
Paoli Pasquale	2
Paolini Federico	2
Papacino A. Vittorio lato numeri dispari	1
Papacino A. Vittorio lato numeri pari	P
Paravia Alessandro	2
Parella	3
Parenzo	3
Parini Giuseppe lato numeri dispari	P
Parini Giuseppe lato numeri pari	1
Paris Andrea	3
Parma dal n° 1 al n° 43 e dal n° 2 al n° 42	3
Parma successivi pari e dispari	2
Paroletti Modesto	3
Parri Ferruccio (p.le)	P
Parrocchia (via alla)	P
Partigiani (v.le del)	P
Paruzzaro	3
Pascoli Giovanni (corso)	2
Pascolo (st rada com. del)	3
Pasini Alberto (piazza)	4
Passalacqua G. Luigi	1
Passo Buole	2
Passoni Mano e Luigi	2
Pasteur Luigi	2
Pastrengo	1
Pastrone Giovanni	3
Patetta Federico	3
Pavarino (strada cons. del)	P
Pavarolo	3
Pavese Cesare	3
Pavia	3
Pavone	3
Peano Giuseppe	1
Pecetto (strada com. del)	P
Pedrotti Carlo	3
Pelizza da Volpedo Giù	3
Pellerina (strada vic. della)	3
Pellice	2
Pellico Silvio dal n° 1 al n° 19 e dal n° 2 al n° 24	1
Pellico Silvio dal n° 21 alla fine e dal n° 26 alla fine	P
Peonie (via dalle)	3
Pepe Guglielmo	3
Perazzo Paolo Pio	2
Pergoles G. Battista	3
Pernat di Momo Alessandro	3

VIA	ZONA
Perosa	2
Perosi Don Lorenzo	3
Perotti Giuseppe (piazza)	2
Perrero	2
Perroncito Edoardo	2
Perrone Ettore	1
Pertengo	3
Pertinace Elvio	2
Perugia	3
Perussia (strada vic. Della)	3
Pervinche (via delle)	3
Pesaro	3
Pescara	3
Pescarolo Bellom	2
Pescatore Matteo dal n° 1 al n° 11 e dal n° 2 al n° 14	2
Pescatore Matteo dal n° 15 alla fine e dal n° 16 alla fine	P
Peschiera (corso)	2
Pessinetto	3
Petitti Ilarione dal n° 1 al n° 45 e dal n° 2 al n° 34	2
Petitti Ilarione dall'ang. Di via Giuria all'ang. di C.so Massimo	P
Petrarca Francesco dal n° 1 al n° 31 e dal n° 2 al n° 26	2
Petrarca Francesco dal n° 28 alla fine e dall'ang. Di via Giuria e a C.so Massimo	P
Petrella Enrico	3
Petrocchi Policarpo	1
Pettinati Luigi	2
Pettinengo	3
Pevegnano	2
Peyron A.	2
Peyron A. (piazza)	2
Pezzana Giacinta	3
Piacenza	2
Piaggia Carlo (corso)	2
Pianceri (passaggio privato)	2
Pianezza (strada di)	3
Pianezza (strada di)	3
Pianfei	3
Piave dal n° 1 al n° 15 e dal n° 2 al n° 14	1
Piave successivi numeri pari e dispari	2
Piazzi Giuseppe	1
Picco Alberto (corso)	P
Piedicavallo	2
Piemonte (lungo Po)	P
Piero della Francesca (piazza)	3
Pietracqua Luigi	3
Piffetti Pietro	2
Pigafetta Antonio	1
Pilo Rosolino	2
Pinasca	P
Pinchia C.	2
Pindemonte Ippolito	3
Pinelli Pier Dionigi	2
Pinerolo	3
Pingone Filiberto	1
Pininfarina	2
Pio VII dal n° 1 al n. 109 e dal 2 al n. 104	2
Piobesi	2
Pioppi (via dei)	3
Piovasco	3
Piova	2
Pirandello Luigi	3
Pirano	3
Piria Raffaele	2
Pisa	3
Pisacane Carlo	3
Pisano Andrea lato numeri dispari	3
Pisano Andrea lato numeri pari (non c'è ne sono)	3
Piscina (passaggio privato)	2
Piscina (passaggio privato)	2
Pistoia	3
Pitagora (piazza)	2
Pizzi Italo	2
Pizzorno Carlo	3
Plana Giovanni dal n° 1 al n° 11	P
Plana Giovanni dal n° 2 al n° 14bis	1
Planteri Gian Giacomo	3
Platani	3
Plava	3
Plinio Caio (corso)	2
Po dal n° 1 al n° 11	P
Po dal n° 2 alla fine	1
Po dal n° 13 alla fine	2
Podgora	2
Poggio Giovanni	3
Poirino	2
Pola (p.le e via)	3
Poliziano	3
Pollenzo	2

VIA	ZONA
Pollone	3
Polo Marco	1
Polonghera	2
Polonia (piazza)	2
Poma Carlo	2
Pomaretto	3
Pomaro	2
Pomba Giuseppe	1
Pomponazzi Pietro	2
Ponchielli Amilcare	3
Ponderano	3
Pont	3
Ponte P. Isabella a S. Vito (strada cons. del)	P
Ponte Verde (strada cons. del)	P
Ponza Michele	P
Ponzio Mario	2
Pordenone	2
Porpora Nicola	3
Porporati Carlantonio	3
Porri Vincenzo	2
Porro Ignazio	2
Porta Carlo	3
Porta Palatina	1
Portofino	2
Portone (strada com. del)	3
Portula	3
Postumia	2
Potenza (corso)	3
Pozzi Tancredi	2
Pozzo Strada	2
Pragelato	2
Prali	2
Pralungo	2
Pramollo	3
Prarostino	2
Prati Giovanni i n° 1, 2	P
Prati Giovanni i n° 3, 4	1
Premuda	2
Previati Gaetano	3
Primo Maggio (via)	P
Primule (via delle)	3
Principe Amedeo dal n° 1 (ang. Via Bogino) e i n° 2, 3, 6	P
Principe Amedeo dal n° 11 alla fine e dal n° 8 alla fine	1
Principe d'Anhalt	3
Principe Eugenio (corso) dal n° 2 al n° 42	2
Principe Eugenio (corso) dal n° 3 al n° 19	1
Principe Oddone (corso) dal n° 10 al n° 24 e dal 1 al n. 21	2
Principe Oddone (corso) rimanenti numeri pari e dispari	3
Principe Tommaso dal n° 1 al n° 33 e dal n° 2 al n° 26	1
Principe Tommaso successivi numeri pari e dispari	2
Principessa Clotilde	2
Principessa Felicità di Savoia	P
Principi d'Acaja	2
Priocca C.D. dal n° 2 al n° 12 e dal n° 1 al n° 13	3
Priocca C.D. successivi pari e dispari	3
Priotti Don Lorenzo	2
Promis Carlo	P
Pronda (strada vic. della)	2
Provana Andrea	P
Puccini Giacomo	3
Puglia	3
Pugnani Gaetano	3
Quadroni Giov. Batt.	3
Quarello Gioachino	3
Quarnero	2
Quart	2
Quartieri (via dei)	1
Quarto dei Mille	2
Quassolo	3
Quattro Marzo (L.go e via)	1
Quattro Novembre (corso)	2
Querce (via delle)	3
Quincinetto	3
Quittengo	3
Racagni Paolo	3
Racconigi (corso)	2
Racconigi (largo)	2
Raffaello (corso) dal n° 1 al n° 29 e dal n° 2 al n° 28	2
Raffaello (corso) dal n° 31 alla fine e dal n° 30 alla fine	P
Ragazzoni Ernesto	3
Ragusa	2
Randaccio Giovanni	3
Rapallo	2
Rattazzi Urbano	1
Ravenna	3
Ravina Amedeo	3
Ravizza Alessandrina	3

VIA	ZONA
Re Gianfrancesco	2
Re Umberto (corso) dal n° 1 al n° 17 e dal n° 2 al n° 22bis	P
Re Umberto (corso) dal n° 140 dal 133 sino alla fine	2
Re Umberto (corso) dal n° 21 al n° 131 e dal n° 26 al n° 138	1
Re Umberto (largo)	1
Reagle (strada di)	P
Reale (piazza)	P
Reano	2
Rebaudengo Conti di (piazza)	3
Reduzzi Cesare	2
Refrancore	3
Regaldi Giuseppe	3
Reggio	2
Regina Margherita (corso) dal n° 1 al n° 101 e dal n° 115 al n° 271	2
Regina Margherita (corso) dal n° 2 al n° 98 BIS	2
Regina Margherita (corso) dal n° 102 alla fine	3
Regina Margherita (corso) dal n° 103 al n° 107	P
Regio Parco (corso) dal 54 alla fine e tutti i numeri dispari	3
Regio Parco (corso) dal n° 2 al n° 52	2
Regio Parco (largo) i n° 2 e n° 12	2
Regio Parco (largo) i n° 9 e n° 11	3
Reiss Remoli G:	3
Reni Guido	2
Renier Rodolfo	2
Repubblica (p.zza della)	2
Respighi Ottorino (piazza)	3
Revel Ottavio Thaon di i n° 18, 19, 20	P
Revel Ottavio Thaon di i restanti numeri	1
Revello	2
Revigliasco (strada com antica di)	P
Revigliasco (strada vic. Antica)	P
Rey Guido	2
Reycend Enrico	3
Reymond Carlo	2
Riberi	2
Ribet Giovanni	2
Riboli Timoteo	3
Ribordone	3
Ricaldone	2
Ricasoli Bettino	2
Ricci Giuseppe	2
Riccio Camillo	3
Richelmy Prospero	2
Ricotti Ercole lato numeri dispari	2
Ricotti Ercole lato numeri pari	3
Ridotto (v.lo del)	3
Ridotto (via del)	3
Rieti	2
Righino (strada cons. del)	P
Rignon Felice	3
Rigola Giuseppe	3
Rimini	2
Rio de Janeiro	2
Rismondo Francesco	3
Risorgimento (piazza)	2
Ristori Adelaide	3
Riva del Garda	2
Rivalta	2
Rivara	2
Rivarolo	3
Rivarossa	3
Rivofreddo (strada del)	3
Rivoli (piazza)	2
Roasio	2
Robassomero	3
Robinie (via delle)	3
Rocca (via della)	P
Rocca de Baldi	2
Roccabruna	2
Roccaforte	2
Roccati Alessandro	3
Roccapione Conte di	3
Roccamelone dal n. 14 al n. 16 e dal n. 1 al n. 17	2
Rochemolle	2
Rodi	1
Roero di Cortanze	2
Rolando	P
Roma dal n° 2 al n° 346 e dal n° 1 al n° 343	P
Roma restanti pari e dispari	1
Romagnano	2
Romagnosi Gian Domen.	1
Romani Felice	P
Romania (corso)	3
Romita Giuseppe	2
Romolo e Remo (p.le)	3
Ronchi (strada cons. al)	P

VIA	ZONA
Ronchi (strada com. del)	P
Ronchi ai Cunioi Alti (strada com. del)	P
Rondissone	3
Roppolo	3
Rosa Norberto	3
Rosai	3
Rosario di Santa Fè	2
Rosazza	2
Rosine (via delle)	1
Rosmini Antonio	2
Rossana	2
Rossario Carlo e Sigismondo (piazza)	P
Rosselli F.Ili (corso) successivi numeri pari e dispari	2
Rosselli F.Ili (corso) dal n° 1 al n° 89 e dal n° 44 al n° 92 (comunque sino all angolo corso mediterraneo)	1
Rossetti Gabriele	3
Rossi Ernesto	3
Rossi Lauro	3
Rossi Teofilo	P
Rossini Gioachino i numeri dal n° 7 al n° 15	P
Rossini Gioachino i rimanenti numeri	2
Rosso Medardo	2
Rosta	2
Rostagni Augusto (piazza)	3
Rostia (strada privata)	
Roveda Giovanni	3
Rovereto	2
Rovigo	3
Rua Don Michele	2
Rubiana	2
Rubino Edoardo	2
Rueglio	3
Ruffini F.Ili	1
Rulfi Michelangelo	3
Sabaudia	P
Sabotino (piazza)	2
Saccarelli Gaspare	2
Sacchi Paolo dal n° 2 al n° 66 con il n° 3 tutti i pari	1
Sacchi Paolo dal n° 5 al n° 65	2
Sacco e Vanzetti (corso)	3
Saffi Aurelio	2
Sagliano Micca	1
Sagra di San Michele	2
Saint Bon Simone	3
Salassa	3
Salbertrand	2
Salerno i n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	3
Salerno restanti numeri	3
Salgari Emilio	3
Saliceto	2
Salino (strada cons. del)	P
Saluggia	2
Saluzzo dal n° 8 al n° 44	2
Saluzzo i n° 2 e n° 4 e dal n° 1 al n° 33	1
Saluzzo successivi numeri pari e dispari	2
Saluzzo (largo) lato Fiume Po privo di numeri	1
Saluzzo (largo) lato Porta Nuova non esistono numeri	3
Salvemini Gaetano (corso)	2
Salvini Tommaso	3
Samone	3
San Benedetto (p.le)	2
San Benigno	3
San Bernardino	2
San Carlo (piazza)	P
San Dalmazzo	1
San Domenico dal n° 1 al n° 47 e dal n° 2 al n° 44	1
San Domenico successivi pari e dispari	2
San Donato	2
San Fermo	P
San Francesco da Paola	1
San Francesco d'Assisi dal n° 15 al n° 21 e dal n° 20 alla fine	P
San Francesco d'Assisi restanti numeri pari e dispari	1
San Gabriele di Gorizia (p.le)	2
San Gaetano da Thiene	3
San Germano	3
San Gillio	3
San Giorgio Canavese	2
San Giovanni (piazza) Il n° 4 (Duomo)	P
San Giovanni (piazza) Il n° 5 (Municipio)	1
San Leone (vicolo)	3
San Lorenzo (vicolo)	P
San Marino	2
San Martino (corso)	1
San Marurizio (corso) dal n° 2 al n° 6 e dal n° 50 al n° 52	P
San Massimo dal n° 31 al n° 39 (ang. via Mazzini)	P
San Massimo restanti numeri pari e dispari	1
San Maurizio (corso) tutti i numeri dispari e dal n. 8 al n. 46 (ang. Via Bava)	2

VIA	ZONA
San Mauro (strada di)	3
San Michele (viale)	3
San Michele del Carso	3
San Pancrazio	3
San Paolo	2
San Paolo (largo)	2
San Pietro in Vincoli lato porta Palazzo (privo di numeri)	2
San Pietro in Vincoli lato verso via Cigna (privo di numeri)	3
San Pio V dal n° 1 al n° 25 e dal n° 2 al n° 30	1
San Pio V dal n° 27 alla fine e dal n° 32 alla fine	P
San Quintino dal n° 1 al n° 7 e dal n° 41 alla fine con i numeri dal n° 2 al n° 6bis e dal n° 42 alla fine	1
San Quintino dal n° 9 al n° 39 e dal n° 10 al n° 40	P
San Raffaele	P
San Remo	2
San Rocchetto dal n. 1 al n. 17 e dal n. 2 al n. 34	2
San Rocco	P
San Sebastiano Po	4
San Secondo	1
San Secondo (piazza)	1
San Simone	3
San Tommaso i n° 16, 18, 20, 22, 24, 9, e 11	P
San Tommaso restanti numeri pari e dispari	1
San Vincenzo (strada di)	P
San Vito (strada cons. antica di)	P
San Vito a Revigliasco (strada com. da)	P
Sandigliano	3
Sanfront	2
Sangano	2
Sansovino	3
Santa Chiara dal n° 2 al n° 8 e dal 28 al 44	2
Santa Chiara restanti numeri - dal n° 1 al n° 41-dal 10 al 26- dal 46 al 54	1
Santa Croce	1
Santa Giulia	2
Santa Giulia (piazza)	2
Santa Lucia	P
Santa Lucia (strada cons)	P
Santa Margherita (strada com. di)	P
Santa Maria (via e v.lo)	1
Santa Maria Mazzarello	2
Santa Rita da Cascia (piazza)	2
Santa Teresa dal n° 3 al n° 23 e dal n° 10 al n° 14	1
Santa Teresa i n° 1, 2, 4, 26, e dal n° 18 alla fine	P
Santagata Luigi	3
Sant'Agostino	1
Sant'Ambrogio	2
Sant'Anna (strada com di)	P
Sant'Anselmo i n° 31 e n° 33	2
Sant'Anselmo restanti numeri pari e dispari	1
Sant'Antonino	2
Sant'Antonino da Padova	1
Santarosa Pietro i n° 7, 9 (non esistono numeri pari)	1
Santarosa Santorre	P
Sant'Elia Antonio	3
Santena	2
Santhia	3
Sant'Ottavio	2
Saorgio	3
Sapeto Giuseppe	2
Sappone	P
Sapri	3
Saracco G. (corso)	P
Sardegna (Lungo Po)	P
Sarpi Paolo	2
Sarre	2
Sassari	3
Sassi (strada com. di)	P
Sauro Nazario (piazza)	3
Savigliano	3
Savio F.lli	1
Savoia (piazza)	1
Savona (Lungo Dora)	3
Savonarola Gerolamo	1
Scalenghe	2
Scapacino Giovanni	2
Scarafiotti (strada vic.)	3
Scarlatti Alessandro	3
Scarsellini Angelo	2
Scevola Muzio (piazza)	4
Schiaparelli Giovanni	3
Schina Michele	2
Schio	3
Scialoja F.lli	3
Sciolze	4
Scipione l'Africano (piazza) i n° 5, 6, 7	4
Sclopis Federico (corso)	P

VIA	ZONA
Scotellaro Rocco	3
Sebastopoli (corso)	2
Segantini Giovanni	3
Segre Corrado	1
Segurana Caterina	P
Sei Ville (strada delle)	P
Sella Quintino (corso) dal n° 1 al n° 79 e dal n° 2 al n° 78, con i numeri dal n° 141 alla fine e dal n° 124 alla fine	P
Sella Quintino (corso) dal n° 85 al n° 139 con i numeri dal n° 82 al n° 128	4
Sempione	3
Sempione (largo)	3
Seneca (viale)	P
Serao Matilde	2
Serrano	2
Servais Giovanni dal n° 2 al n° 60 e dal n° 1 fino al n° 147 (ang. via Casaleggio)	2
Servais Giovanni restanti numeri pari e dispari	3
Sesia	3
Sestriere	2
Sette Comuni	2
Settembrini Luigi (corso)	3
Settimo Severo (viale)	P
Settimo (strada di)	3
Sforzesca	P
Siccardi Giuseppe (corso)	1
Sicilia (corso)	4
Sidoli Giuditta	2
Siena (Lungo Dora) dal n° 2 al n° 18	2
Siena (Lungo Dora) restanti numeri	2
Signorelli Luca	4
Signorini Telemaco	3
Sineo Riccardo	2
Sinaglia Leone	3
Siracusa (corso)	2
Sirtori Giuseppe	3
Sismonda Angelo	2
Slataper Scipio	3
Soana	3
Sobrero Ascanio	2
Sofia (piazza)	3
Solari Gioele	3
Solaroli di Briona P.	2
Soleri Marcello	P
Solero	2
Solferino (piazza)	P
Somalia	3
Someiller Germano (corso) dal n° 20 al n° 32 e dal n° 15 al n° 35	1
Someiller Germano (corso) dal n° 4 al n° 12	2
Somis Giovanni	2
Sommacampagna	P
Sommariva dal n° 1 al n° 7 (ang. via Genova) e dal n° 2 al n° 12	2
Sommariva dal n° 14 alla fine e dal n° 19 alla fine	2
Sondrio	3
Sordevolo	3
Sospello	3
Sostegno	2
Spalato	2
Spallanzani Lazzaro	2
Spano Giovanni	2
Spanzotti Martino	2
Sparone	3
Spaventa Bertrando	2
Spazzapan Luigi	2
Sperino Casimiro	2
Spezia (corso)	2
Spoletto	3
Spontini Gaspare	3
Spotorno	2
Staffarda	2
Stampa Gaspara	2
Stampalia (piazza)	3
Stampatori (via degli)	1
Stampini Ettore	3
Stati Uniti (corso) dal n° 1 alla fine e dal n° 2 al n° 20 e dal n° 52 alla fine	1
Stati Uniti (corso) dal n° 38 al n° 46 solo pari	P
Statuto (piazza)	1
Steffenone Vincenzo	2
Stellone	2
Stelvio	2
Stoppani Antonio	3
Stradella	3
Stradella (largo)	3
Strambino	3
Stresa	3
Strona	3
Superga (strada com. di)	P
Susa	2


VIA	ZONA
Svizzera (corso) dal n° 2 al n° 116 e dal n° 1 al n° 101	2
Svizzera (corso) restanti numeri pari e dispari	3
Tabacchi Odoardo	P
Tabacchi Odoardo (largo)	P
Tadini (strada cons. dei)	P
Taggia	2
Tallone Cesare	3
Talucchi Giuseppe	2
Tamagno Francesco	3
Tanaro	3
Taranto (corso)	3
Taricco Sebastiano	2
Tarino Luigi	2
Tartini Giuseppe	3
Tarvisio	2
Tasso Torquato	1
Tassoni Alessandro (corso)	2
Tazzoli Enrico (corso) tutti i numeri pari	2
Tazzoli Enrico (corso) tutti i numeri dispari	3
Telesio B (corso)	2
Tempia Stefano	3
Tempio Pausania	2
Tenda	2
Tenivelli Carlo	2
Teodoreto F.lli	2
Tepice	2
Teramo	3
Termo Forà (strada vic. di)	P
Ternengo	3
Terni	3
Terraneo Gian Tommaso	3
Terrazze (strada delle)	P
Tesso	3
Testi Fulvio	4
Testona dal n° 1 al n° 19 e dal n° 4 (ang. via Nizza) al n° 14	2
Testona dal n° 21 alla fine e dal n° 24 (ang. via Genova) alla fine	2
Tetti Bertoglio (strada vic.)	P
Tetti Gariglio (strada cons. ai)	P
Tetti Gramaglia (strada vic. dei)	P
Tetti Rocco (strada vic. dei)	P
Tetti Rubino (strada dei)	P
Thaon di Revel Paolo (viale)	2
Thermignon Pietro	2
Thesau Emanuele	2
Thonon	2
Thouar Pietro	3
Thovez Enrico (viale)	P
Thures	2
Tibone Domenico	2
Ticineto	2
Ticino	3
Tiepolo Giov. Battista	P
Tigli (via dei)	3
Timavo	2
Timerman Giuseppe	2
Tintoretto	2
Tiraboschi Gerolamo	3
Tirreno	2
Tirreno (Largo)	2
Tiziano Vecellio dal n° 1 al n° 37 e dal n° 2 al n° 34	2
Tiziano Vecellio dal n° 49 alla fine e dal n° 40 alla fine	P
Toce	3
Tofane	2
Togliatti Palmiro	3
Tollegno	3
Tolmino	2
Tommaso Nicolò	2
Tonale	3
Tonco (via del)	P
Tonello Michelangelo	4
Torino a Cuornè (strada com. da)	3
Torino Settimo (strada)	3
Torrazza Piemonte	3
Torre Pellice	3
Torricelli Evangelista	1
Tortona (corso)	2
Toscana (corso)	3
Toscana (largo)	3
Toscanini Arturo	3
Toselli Giovanni (piazza)	P
Toselli Pietro i n° 2, 4, 6	P
Toselli Pietro il n° 7	1
Toti Enrico (piazza)	2
Trafofo di Pino S.S. n. 10 (strada al)	P
Traiano (corso)	2
Trana	2

VIA	ZONA
Trapani (corso)	2
Traverse (strada vic. delle)	P
Traversella	3
Traves	3
Tre Galline (strada delle)	2
Trecate	2
Trento (corso)	P
Treviso	3
Trieste (corso)	P
Trincee (via delle)	3
Trinità	2
Trino	3
Tripoli	2
Trivero	2
Trofarello	2
Tronzano	2
Troya Vincenzo	3
Tunisi dal n. 1 al n. 141 e dal n. 2 al n. 12	2
Turati Filippo (corso) dal n° 5 al n° 61 e dal n° 6 al n° 48	1
Turati Filippo (corso) dal n° 63 alla fine e dal n. 50 alla fine	2
Turati Filippo (largo) i n° 62 e n° 47	1
Turati Filippo (largo) il n° 45	2
Turr Stefano (viale)	P
Udine	3
Ufreduzzi Ottorino	2
Ugolino Amedeo	3
Ulivi (via degli)	3
Umbria (corso)	3
Umbria (p.le)	3
Undici Febbraio (corso) dal n° 1 al n° 17	3
Undici Febbraio (corso) restanti numeri pari e dispari	3
Unione Sovietica (corso) restanti numeri pari e dispari	2
Unione Sovietica (corso) dal n° 73 al n° 111 (ang. via Galuppi) e dal n° 489 alla fine con i n° dal 356 alla fine	3
Unità d'Italia (corso) da Piazza Polonia a Piazza Unità d'Italia	2
Unità d'Italia (corso) da Piazza Unità d'Italia a C.so Maroncelli	P
Università dei Maestri Minusieri (piazzetta)	1
Urbino	3
Usseglio Leopoldo	3
Vado lato n° dispari da ang. via Genova a ang. via Ventimiglia e dal n° 18 (ang. Via Genova) alla fine	P
Vado lato n° dispari da ang. via Nizza a ang. via Genova dal n° 4 al n° 10	2
Vaglieri	2
Vagnone i n° 1, 2, 3, 4	P
Vagnone rimanenti numeri pari e dispari	2
Val Lagarina	2
Val Pattonera (strada com. di)	P
Val Pattonera (strada verso)	P
Val Salice (strada com. di)	P
Val San Martino	P
Val San Martino (strada com. di)	P
Valdellatorre	3
Valdengo	3
Valdocco (corso) restanti numeri pari	2
Valdocco (corso) tutti i numeri dispari e i numeri pari dal n° 2 al n° 10	1
Valeggio dal n° 35 al n° 41 e dal n° 36 al n° 46	P
Valeggio restanti numeri pari e dispari	1
Valentino Francesco	2
Valenza	2
Valerio Lorenzo	2
Valfenera	3
Valfrè Sebastiano Beato dal n° al n° 14 e dal n° 3 al n° 9	1
Valfrè Sebastiano Beato i n° 11, 16, 18	P
Valgioie	2
Valgioie (largo)	2
Vallarsa	3
Vallauri Tommaso	3
Valle dei Forni e dei Goffi (strada com. della)	P
Valle dei Pomi (strada cons. della)	P
Valle Stretta	3
Vallero Valerio	3
Vallette (strada vic. delle)	3
Valperga Caluso Tommaso dal n° 1 al n° 29 e dal n° 2 al n° 34	2
Valperga Caluso Tommaso restanti numeri pari e dispari	P
Valpiana (strada com. di)	P
Valprato	3
Valsugana	2
Valtorta (vicolo)	2
Vanchiglia	2
Vandalino	2
Vaninetti Giuseppe	3
Vanvitelli Luigi	P
Varaita	2
Varallo	2
Varano Alfonso	3
Varazze	2
Varese	3
Vasari Giorgio	4

VIA	ZONA
Vasco F.lli	2
Vassalli Eandi Antonio	2
Veglia	2
Vela Vincenzo dal n° 2 al n° 26 e dal n° 5 al n° 29	P
Vela Vincenzo dal n° 32 alla fine e dal n° 33 alla fine	1
Venalzio	2
Venaria	3
Venaria (strada antica della)	3
Venaria (strada della)	3
Venasca	2
Venezia (corso)	3
Venti Settembre dal n° 2 al n° 12 e dal n° 1 al n° 57 e dal n° 67 alla fine	1
Venti Settembre il n° 65 e dal n° 16 alla fine	P
Venticinque Aprile (viale)	P
Ventimiglia dal n° 2 al n° 54 e dal n° 1 al n° 41	2
Ventimiglia successivi numeri pari e dispari	2
Verbano	2
Verbene (via delle)	3
Vercelli (corso)	3
Verde (via conte)	1
Verdi Giuseppe dal n° 21 alla fine e dal n° 8 alla fine	2
Verdi Giuseppe dal n° 3 al n° 15 con i n° 2 e 4	P
Verga Giovanni	3
Verna (strada vic. della)	3
Vernazza Giuseppe	2
Verolengo	3
Verona (corso) dal n° 6 al n° 22 e dal n° 13 al n° 25	3
Verona (corso) successivi numeri pari e dispari	2
Veronese Paolo	3
Verres	3
Verrocchio Andrea	3
Verrua	P
Verzuolo	2
Vespucci Amerigo	1
Vestignè	3
Vetta del Colle della Maddalena (strada Est alla)	P
Vetta d'Italia (piazza)	3
Vezzolano	2
Vian Ignazio	2
Viarigi	3
Viassa (strada della)	P
Viberti Candido	2
Vibò	3
Vicarelli Giuseppe	2
Vicenza	3
Vico Giambattista	1
Vicoforte	2
Vidua Carlo	3
Vigevano (corso)	3
Vigliani Onorato dal n° 3 al n° 101 e dal n° 205 alla fine e dal n° 214 al n° 224	2
Vigliani Onorato restanti numeri pari e dispari	3
Vigliano	3
Vigliardi Paravia (piazza)	2
Viglongo Andrea (piazetta)	1
Vignale dal n° 2 al n° 12	P
Vignale restanti numeri pari e dispari	4
Vigne S. Vito (strada vic)	P
Vigone	2
Villa d'Agliè (strada alla)	P
Villa della Regina (p.le e v.le)	P
Villa d'Ormea (strada alla)	P
Villa Giusti	2
Villa Glori	4
Villa Quiete	P
Villa Tommaso	2
Villa Zanetti (strada com. alla)	P
Villadeati	2
Villafranca Piemonte	2
Villar	3
Villar Dora	3
Villar Dora (strada)	3
Villar Focchiaro	2
Villarbasse	2
Villaretto (strada com. del)	3
Villaretto a Borgaro (strada)	3
Villari Pasquale (piazza)	3
Vinadio	2
Vinovo	2
Vinzaglio (corso)	1
Viola (strada cons. della)	P
Viotti Gianbattista	P
Vipacco	2
Vipacco (viale)	2
Virigiglio (viale)	P
Virigiglio Alberto	3
Virginio Giov. non esistono numeri	P
Viriglio	3

VIA	ZONA
Virle	2
Vische	3
Visconti Marchese	3
Visitazione (p.tta della)	1
Vistrorio	3
Viterbo	3
Vittime di Bologna	3
Vittone Bernardo	P
Vittoria (p.le e via)	3
Vittoria (p.za della)	3
Vittorio Amedeo II	1
Vittorio Emanuele II (c.so) dal n° 112 alla fine e dal n° 125 alla fine	2
Vittorio Emanuele II (c.so) dal n° 8 al n° 68, dal n° 96 al n° 110, dal n° 9 al n° 73 e dal n° 111 al n° 123	1
Vittorio Emanuele II (c.so) i n° 2, 3, 4, 5, 6, dal n° 75 al n° 107 e dal n° 70 al n° 94	P
Vittorio Emanuele II (largo)	P
Vittorio Veneto (piazza)	P
Vittozzi Ascanio	P
Viù	3
Vivaldi Antonio	3
Vivanti Annie	3
Viverone	2
Vochieri Andrea	2
Voghera (lungo dora)	2
Volante Guido (strada)	P
Volgograd (p.le)	3
Voli Melchiorre	2
Volpiano	3
Volta Alessandro	1
Volturno	P
Volvera	2
Wuillermin Renato	3
Zambelli Giovanni	2
Zandonai Riccardo	3
Zanella Giacomo	3
Zara (piazza)	4
Zini Zino	2
Zubiena	3
Zumaglia	2
Zuretti Gianfranco	2

Suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee



- Area Centro** 1 Zona di Pregio
- Area SemiCentro** 2 Zona di Pregio
- Area Periferia** 3 Zona di Pregio
- Area Collina** 4 Zona di Pregio

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including several large signatures and smaller initials.

Handwritten signature or initials in the top right corner.

**TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE
ESPRESSI IN EURO MENSILI AL MQ. UTILE**

ELEMENTI DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Posto auto/motocicli	1	a)	presenza di autorimessa singola o posto auto coperto ad uso esclusivo o presenza di posto auto/motocicli scoperto in cortile condominiale ad uso esclusivo;	1
		b)	presenza di posto auto/motocicli scoperto in cortile condominiale;	0,5
Pertinenze	2		presenza di 1 cantina ad uso esclusivo;	1
	3		presenza di sottotetto o soffitta ad uso esclusivo;	1
Riscaldamento	4	a)	presenza di impianto di riscaldamento centralizzato condominiale privo di valvole termostatiche;	0,5
		b)	presenza di impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato, ma dotato di valvole termostatiche e contocalorie installati su ogni radiatore, salvo impianti con impossibilità tecnica d'installazione (impianti a pannelli radianti a pavimento e/o soffitto);	1
Condizionamento	5	a)	presenza di impianto di condizionamento;	1
		b)	presenza di impianto di condizionamento mobile;	0,5
Ascensore	6	a)	stabili dotati di ascensore	1
		b)	stabili sprovvisti di ascensore: alloggio ubicato al piano terra/rialzato (1° f.t.);	1
		c)	stabili sprovvisti di ascensore: alloggio ubicato al 1° piano (2° f.t.);	0,5
		d)	presenza nello stabile di sistemi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;	1
		e)	mansarde con accesso ascensore al piano sottostante;	0,5
Area verde	7	a)	presenza di area verde condominiale (apezzamento di terreno coltivato a prato in cui possono anche esser presenti piante o viceversa); per la validità di questo elemento è necessaria la certificazione di congruità che dovrà essere sottoscritta da un rappresentante delle Associazioni dei Proprietari e da un Rappresentante dei Sindacati Inquilini, firmatari del presente Accordo.	0,5
		b)	presenza di area verde e/o cortile ad uso esclusivo	1
Impianti	8		presenza di allacciamento dell'alloggio alla rete gas;	0,5
	9		presenza di impianto satellitare centralizzato con derivazione fino all'interno dell'alloggio;	1
	10		presenza di impianto videocitofonico e/o di sorveglianza;	1
Dotazioni alloggio	11		presenza di porta blindata: avente telaio metallico (non solo rinforzata o con sola serratura di sicurezza ad H);	1
	12		presenza, in tutte le aperture, di doppi vetri o vetri camera con affaccio verso l'esterno (sono esclusi i serramenti con affaccio su verande);	1
	13		presenza all'interno dell'unità di servizio igienico completo;	0,5
	14		presenza di doppi servizi: (di cui almeno uno completo ed il secondo dotato di almeno lavabo e w.c.) (da sommare al punto 13);	1
	15		per ogni servizio igienico oltre il secondo (da sommare ai precedenti punti 13 e 14);	0,5
	16		presenza di locale lavanderia con lavabo	0,5
	17		presenza all'interno dell'alloggio di arredo cucina completo con frigorifero e lavatrice (tale elemento esclude le maggiorazioni previste per l'arredo);	1
	18		presenza di almeno un balcone verandato o terrazzo verandato ma privi di elementi radianti;	1
	19		unità di oltre mq. 100 dotata di doppio ingresso su stesso piano.	1
Varie	20		vicinanza linea metropolitana (non oltre i 400 mt. dalla fermata)	1
	21		Interventi efficientamento energetico effettuati negli ultimi 5 anni anche soltanto deliberati e in corso di esecuzione ancorché non ultimati. Per la validità di tale elemento, comprovato da idonea documentazione, la certificazione di congruità dovrà essere sottoscritta da un rappresentante delle Associazioni dei Proprietari e da un Rappresentante dei Sindacati Inquilini, firmatari del presente Accordo Territoriale.	1
	22		Interventi Sismabonus anche soltanto deliberati e in corso di esecuzione ancorché non ultimati. Per la validità di tale elemento, comprovato da idonea documentazione, la certificazione di congruità dovrà essere sottoscritta da un rappresentante delle Associazioni dei Proprietari e da un Rappresentante dei Sindacati Inquilini, firmatari del presente Accordo Territoriale.	1

VALORI DEL CANONE DI LOCAZIONE AL MQ./MESE:

		PUNTEGGIO ELEMENTI 6	PUNTEGGIO ELEMENTI 5,5 / 4,5	PUNTEGGIO ELEMENTI 4 / 0
		1 sub	2 sub	3 sub
3+2 ANNI	ZONA 1 CENTRO	6,50 - 3,70	5,70 - 3,10	4,60 - 2,50
	ZONA 2 SEMIPERIFERIA	5,90 - 3,70	5,20 - 3,10	4,50 - 2,50
	ZONA 3 PERIFERIA	5,50 - 3,70	4,70 - 3,10	4,00 - 2,50
	ZONA 4 COLLINA	6,50 - 3,70	5,70 - 3,10	4,60 - 2,50
4+2 ANNI	ZONA 1 CENTRO	6,60 - 3,80	5,80 - 3,20	4,70 - 2,60
	ZONA 2 SEMIPERIFERIA	6,00 - 3,80	5,40 - 3,20	4,60 - 2,60
	ZONA 3 PERIFERIA	5,60 - 3,80	4,80 - 3,20	4,10 - 2,60
	ZONA 4 COLLINA	6,60 - 3,80	5,80 - 3,20	4,70 - 2,60
5+2 ANNI	ZONA 1 CENTRO	6,70 - 3,80	5,90 - 3,20	4,80 - 2,60
	ZONA 2 SEMIPERIFERIA	6,10 - 3,80	5,50 - 3,20	4,70 - 2,60
	ZONA 3 PERIFERIA	5,70 - 3,80	4,90 - 3,20	4,20 - 2,60
	ZONA 4 COLLINA	6,70 - 3,80	5,90 - 3,20	4,80 - 2,60
6+2 ANNI	ZONA 1 CENTRO	6,90 - 3,90	6,00 - 3,30	4,90 - 2,70
	ZONA 2 SEMIPERIFERIA	6,20 - 3,90	5,60 - 3,30	4,80 - 2,70
	ZONA 3 PERIFERIA	5,80 - 3,90	5,00 - 3,30	4,20 - 2,70
	ZONA 4 COLLINA	6,90 - 3,90	6,00 - 3,30	4,90 - 2,70

ZONA PREGIO - no sub fasce

Nelle zone di pregio, qualora l'unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di affitto viene calcolato coi criteri generali relativi all'area in cui insiste l'immobile

PREGIO € 8,00 - € 5,00

CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

I valori al metro quadro per i contratti di natura transitoria da utilizzare per il calcolo del canone, sono quelli previsti per la durata 3+2 della su esposta tabella.

RIDUZIONE 10% VALORI MINIMI

I valori al metro quadro minimi potranno essere diminuiti fino ad un massimo del 10% per edifici particolarmente degradati, locazione a parenti e/o affini (in entrambi i casi entro il terzo grado) o contratti predisposti dall'agenzia Lo.C.A.Re.

Tale riduzione dovrà essere motivata nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell'Associazione inquilini e da un rappresentante dell'Associazione proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno la diminuzione prevista.

TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO STUDENTI
ESPRESSI IN EURO MENSILI AL MQ. UTILE
Particolari dotazioni dell'unità immobiliare

1. Presenza di doppi servizi oltre i 100 mq.;
2. Disponibilità di almeno 14 – 18 mq. a studente abitante;
3. Disponibilità di una camera singola per studente;
4. Ubicazione dell'alloggio in prossimità della sede universitaria cui è iscritto lo studente (3 Km di raggio); in caso di locazioni a più studenti, sarà sufficiente che almeno uno degli studenti rispetti tale parametro;
5. Possibilità di collegamento alla sede universitaria con mezzi pubblici, ma utilizzandone non oltre due;
6. Comodità di salita: sufficiente un solo elemento dei quattro sotto elencati:
 - a) stabili dotati di ascensore: si per tutti i piani
 - b) stabili sprovvisti di ascensore: si sino al 1° piano (2° f.t.);
 - c) presenza nello stabile di sistemi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) si per le mansarde con accesso ascensore al piano sottostante;
7. Presenza di collegamento gratuito ad Internet

VALORI DEL CANONE DI LOCAZIONE AL MQ./MESE:

	PRESENZA DI ALMENO 4 ELEMENTI	PRESENZA DI ALMENO 3 ELEMENTI	PRESENZA DI ALMENO 2 ELEMENTI
	1 sub	2 sub	3 sub
ZONA 1 CENTRO	6,50 – 3,70	5,70 – 3,10	4,60 – 2,50
ZONA 2 SEMIPERIFERIA	5,90 – 3,70	5,20 – 3,10	4,50 – 2,50
ZONA 3 PERIFERIA	5,50 – 3,70	4,70 – 3,10	4,00 – 2,50
ZONA 4 COLLINA	6,50 – 3,70	5,50 – 3,10	4,30 – 2,50

Qualora l'unità immobiliare non abbia servizio igienico interno, il canone di affitto viene calcolato secondo la terza sub-fascia.

In caso di **garanzia prestata dall'EDISU**, con sottoscrizione del contratto da parte dello stesso Ente regionale per il diritto allo studio, i valori dei canoni d'affitto sono quelli minimi della fascia di appartenenza.

ZONA PREGIO - no sub fasce

Nelle **zone di pregio**, qualora l'unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di affitto viene calcolato coi criteri generali relativi all'area in cui insiste l'immobile

PREGIO € 8,00 - € 5,00

40

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da in persona di)

concede in locazione

al/ alla sig. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (assistito/a da.....in persona di), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :

b) prestazione energetica:.....

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di anni, dal al, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisitato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 (Canone) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra e depositato il presso il Comune di, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione.

Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o

superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....

Articolo 4 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro..... salvo conguaglio.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 (Pagamento) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8 (Recesso del conduttore) E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto

del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti) Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13 (Accesso) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e - 92 - 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 sue modifiche e integrazioni). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Articolo 16 (Residenza del conduttore) Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l'alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad

adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale è sin d'ora autorizzata a comunicare al comune l'inadempienza del conduttore per l'avvio della procedura amministrativa d'ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione.

Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto, li,

Il locatore Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore Il conduttore

A collection of handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. Some are clearly legible, while others are heavy scribbles. There is also a circular stamp or mark on the right side.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da in persona di)

concede in locazione

al/ alla sig. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/a mediante (assistito/ a da in persona di), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :

b) prestazione energetica:.....

c) sicurezza impianti

d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni, dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra e depositato il presso il Comune di, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto, e che documenta, allegando il

Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula) Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisitato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 4 (Canone) A. Il canone di locazione per l'intera durata, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di Torino, sottoscritto tra, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, in n.rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: entro il 5 del mese corrente.

Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. / del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 6 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono etc.). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota mensile di euro, salvo conguaglio.

Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8 (Pagamento) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima.

Articolo 11 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, corresponding to the parties involved in the contract.

Articolo 12 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti) Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15 (Accesso) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: previo accordo tra le parti.

Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 sue modifiche e integrazioni). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto Torino, li/..../2020

IL LOCATORE

in fede

IL CONDUTTORE

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

IL LOCATORE

in fede

IL CONDUTTORE

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in two rows. The top row contains about 10 signatures, and the bottom row contains about 5. The signatures are highly stylized and vary in complexity, with some appearing as simple loops and others as more intricate scribbles.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La di seguito denominato/a locatore (assistito/a da in persona di)

concede in locazione

a di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (assistito/ a da in persona di), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
b) prestazione energetica:.....
c) sicurezza impianti
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dalal Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno (indicare una data di scadenza compresa tra un mese e tre mesi dalla data di scadenza del contratto).

Articolo 2 (Natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra depositato il presso il Comune di, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di presso

Articolo 3 (Canone) A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra e depositato il presso il Comune di, ovvero dell'accordo integrativo sottoscritto tra in data, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:

Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:

Articolo 5 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

Handwritten signatures in black and blue ink at the bottom of the page.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro....., salvo conguaglio.

Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.


Articolo 7 (Pagamento) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 11 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the width of the page. The ink is a consistent blue color, and the handwriting varies in style, from cursive to more blocky or stylized forms.

Articolo 12 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14 (Accessi) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 sue modifiche e integrazioni). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole

Letto, approvato e sottoscritto, li


Il locatore Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento,

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the parties mentioned in the text above. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be in pairs or groups, representing the locators and conductors.

risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi),
15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.

Il locatore Il conduttore



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. The blue ink signatures are more numerous than the black ones.

LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da
in persona di.....)

concede in locazione

al/ai signori di
seguito denominato/i conduttore/i, identificato/i mediante..... (assistito/i da
.....in persona di.....), che accetta/accettano, per sé/loro aventi causa, la
porzione di alloggio all'indirizzo di cui sopra costituita da una camera da letto individuata nella
planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente contratto, colorata con il colore rosso,
tanto da formarne parte integrante. Il conduttore/i potrà/potranno utilizzare la cucina, nonché tutti gli
elettrodomestici presenti, al fine della preparazione dei loro pasti. Potrà/potranno altresì utilizzare il locale
igienico, nonché gli spazi comuni, per spazi comuni si intende

TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua altre

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:

documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:

certificato di collaudo e certificazione energetica:

La locazione parziale è regolata dalle seguenti pattuizioni.

Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal al,
inderogabilmente scadrà, senza possibilità di rinnovo.

Potranno le parti, al fine solo di confermare la scadenza della locazione indirizzare l'una all'altra lettera per
Raccomandata A.R. o raccomandata a mani che confermi la scadenza della locazione ed il diniego per il
rinnovo.

Articolo 2 (natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari, depositato in data.....
Presso il Comune di Torino, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria, in quanto il
conduttore ha espresso esigenza di abitare la porzione di immobile per un periodo non eccedente quanto
convenuto in quanto

Articolo 3 (Canone) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo Territoriale di cui al
precedente Art. 2, è convenuto in mensili Euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere a
mani del locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario, in rate mensili uguali, entro e non oltre il quinto
giorno di ogni mese, il locatore rilascerà idonea ricevuta.

Articolo 4 (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore
versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone ,



imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali .

Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all'osservanza di ogni obbligazione assunta da quest'ultimo con la firma dell'odierno documento.

Articolo 5 (Oneri accessori) Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà al locatore, unitamente alla rata mensile del canone così come determinato all'art. 3 del presente contratto, la somma di Euro

Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla Tabella oneri accessori (allegato G Decreto del Ministro della Infrastrutture dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. IV, Comma 2, della legge n° 431/98).

Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria, che il conduttore rimborserà mensilmente al locatore, sotto la dicitura oneri accessori, è compresa anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo.

E' espressamente escluso l'utilizzo dell'impianto telefonico fisso, qualora in dotazione dell'immobile, con espresso divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore.

Articolo 6 (Spese di bollo e registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore, dopo la registrazione, quest'ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di registrazione di sua spettanza, pari al 50% e nella totalità provvederà al rimborso dei bolli.


Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni Sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7 (Pagamento, risoluzione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della richiamata legge n 392/78.

Articolo 8 (Uso) La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.

Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell'immobile ed il conduttore, quest'ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all'odierno contratto, controfirmato dalle parti per l'utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l'utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l'utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant'altro si renderà necessario per una corretta convivenza fra le parti .

Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore) Il conduttore avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'odierno contratto, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata o con lettera raccomandata a mani, almeno con un anticipo di mesi, rispetto all'effettiva data di rilascio (indicare il termine di preavviso in conformità della durata del contratto: da 3 a 6 mesi preavviso mesi uno, da 6 a 18 mesi preavviso

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there is a vertical column of signatures. Along the bottom edge, there are several more signatures, some of which are larger and more stylized, possibly representing the landlord and tenant. The signatures are written over the text of Article 9.

di mesi due), sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canone e dell'acconto spese forfettariamente pattuito .

Il locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mano, non inferiore a giorni rispetto alla prospettata data di rilascio dei locali da parte del conduttore (indicare i termini di preavviso giorni 30 nel caso di contratto di durata da 3 a 6 mesi o di giorni 60 in caso di durata del contratto da 6 a 18 mesi). In tal caso il locatore sarà tenuto a restituire la cauzione, se ricevuta e a versare a favore del conduttore a titolo di penale, l'importo pari ad mensilità del canone (indicare l'importo della penale in relazione alla durata del contratto se da 3 a 6 mesi o da 6 a 18 mesi) .

Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell'altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni ed arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui gli è stata consegnata dal locatore, in buono stato manutentivo.

Qualora nell'arredo il locatore abbia consegnato al conduttore biancheria, anch'essa andrà restituita in normale stato d'uso.

Articolo 10 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto, che risulta arredata con i seguenti mobili:

.....
.....
.....

Dichiara di aver trovato l'appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi custode con il ritiro delle chiavi della stanza, sino alla sua riconsegna.


Si impegna il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, documento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri occupanti dello stabile.

Articolo 11 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto e alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli arredi facilmente asportabili che comunque non possano recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee) Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Articolo 13 (Impianti) La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotata o non è dotata di antenna televisiva centralizzata, conseguentemente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell'impianto relativo, con divieto di installare antenne individuali .



Articolo 14 (Accessi) Il conduttore dovrà consentire al locatore l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata, ed eventualmente all'amministratore del Condominio e ai loro incaricati ove, motivandola, ne abbiano ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15 (Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 16 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n.196/03 sue modifiche e integrazioni).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole

Letto, approvato e sottoscritto, li

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

The bottom section of the document contains handwritten signatures in blue ink. On the left side, there are several vertical signatures, likely belonging to the landlord. On the right side, there are several horizontal signatures, likely belonging to the tenant. The signatures are varied in style, some being more stylized and others more legible. The text 'Il locatore' and 'Il conduttore' is printed above the respective signature lines.

LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI NATURA TRANSITORIA STUDENTI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La sig./soc. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da
in persona di.....)

concede in locazione

al/ai signori di
seguito denominato/i conduttore/i, identificato/i mediante..... (assistito/i da
.....in persona di.....), che accetta/accettano, per sé/loro aventi causa, la
porzione di alloggio all'indirizzo di cui sopra costituita da una camera da letto individuata nella
planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente contratto, colorata con il colore rosso,
tanto da formarne parte integrante. Il conduttore/i potrà/potranno utilizzare la cucina, nonché tutti gli
elettrodomestici presenti, al fine della preparazione dei loro pasti. Potrà/potranno altresì utilizzare il locale
igienico, nonché gli spazi comuni, per spazi comuni si intende

TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua altre

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359:

- a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
- documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:
- certificato di collaudo e certificazione energetica:

La locazione parziale è regolata dalle seguenti pattuizioni.


Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal al Alla
prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica
al locatore disdetta almeno un mese prima della data di scadenza del contratto.

Potranno le parti, al fine solo di confermare la scadenza al termine del periodo di rinnovo della locazione
indirizzare l'una all'altra lettera per Raccomandata A.R. o raccomandata a mani che confermi la scadenza
della locazione ed il diniego per il rinnovo successivo.

Articolo 2 (natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell'art. 5,
comma 3, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari, depositato in data.....
Presso il Comune di Torino, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il
conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i
frequentando il corso di studi di presso l'Università di Torino.

Articolo 3 (Canone) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo Territoriale di cui al
precedente Art. 2, è convenuto in mensili Euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere a
mani del locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario, in rate mensili uguali, entro e non oltre il quinto
giorno di ogni mese, il locatore rilascerà idonea ricevuta.

Articolo 4 (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore





versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali .

Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all'osservanza di ogni obbligazione assunta da quest'ultimo con la firma dell'odierno documento.

Articolo 5 (Oneri accessori) Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà al locatore, unitamente alla rata mensile del canone così come determinato all'art. 3 del presente contratto, la somma di Euro

Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla Tabella oneri accessori (allegato G Decreto del Ministro della Infrastrutture dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. IV, Comma 2, della legge n° 431/98).

Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria, che il conduttore rimborserà mensilmente al locatore, sotto la dicitura oneri accessori, è compresa anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo.

E' espressamente escluso l'utilizzo dell'impianto telefonico fisso, qualora in dotazione dell'immobile, con espresso divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore.

Articolo 6 (Spese di bollo e registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore, dopo la registrazione, quest'ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di registrazione di sua spettanza, pari al 50% e nella totalità provvederà al rimborso dei bolli.


Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni Sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7 (Pagamento, risoluzione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della richiamata legge n 392/78.

Articolo 8 (Uso) La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.

Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell'immobile ed il conduttore, quest'ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all'odierno contratto, controfirmato dalle parti per l'utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l'utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l'utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant'altro si renderà necessario per una corretta convivenza fra le parti .

Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore) Il conduttore avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'odierno contratto, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata o con lettera raccomandata a mani, almeno con un anticipo di mesi, rispetto all'effettiva data di rilascio (indicare il termine di



preavviso in conformità della durata del contratto: da 3 a 6 mesi preavviso mesi uno, da 6 a 12 mesi preavviso di mesi due), sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canone e dell'acconto spese forfettariamente pattuito .

Il locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mano, non inferiore a giorni 30 rispetto alla prospettata data di rilascio dei locali da parte del conduttore. Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato..

Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell'altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni ed arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui gli è stata consegnata dal locatore, in buono stato manutentivo.

Qualora nell'arredo il locatore abbia consegnato al conduttore biancheria, anch'essa andrà restituita in normale stato d'uso.

Articolo 10 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto, che risulta arredata con i seguenti mobili:

.....
.....

Dichiara di aver trovato l'appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi custode con il ritiro delle chiavi della stanza, sino alla sua riconsegna.


Si impegna il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, documento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri occupanti dello stabile.

Articolo 11 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto e alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli arredi facilmente asportabili che comunque non possano recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee) Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Articolo 13 (Impianti) La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotata o non è dotata di antenna televisiva centralizzata, conseguentemente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell'impianto relativo, con divieto di installare antenne individuali.





Articolo 14 (Accessi) Il conduttore dovrà consentire al locatore l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata, ed eventualmente all'amministratore del Condominio e ai loro incaricati ove, motivandola, ne abbiano ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15 (Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 16 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs 196/03 sue modifiche e integrazioni).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole

Letto, approvato e sottoscritto, li

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'

I sottoscritti -

C.F. nato a (.....) il/...../.....

C.F. nato a (.....) il/...../.....

avendo sottoscritto in data/...../..... un contratto di locazione agevolata ai sensi dell'art. c. lg. 431/98, della durata di anni ...+..., per un appartamento in n..../... a, dichiarano che il canone mensile di locazione, per mq. convenzionali +% (maggiorazione prevista per i mq.), in zona, con la presenza di n. elementi (ovvero:elenco elementi.....), è stato stabilito in €, al mq., al quale sarà applicato una maggiorazione del% per (specificare maggiorazioni: Cert. Energetica, lavori straordinari, arredamento, etc.). Il canone così calcolato corrisponde complessivamente ad €, in conformità all'accordo depositato presso il Comune di il/...../.....

IL LOCATORE

in fede

IL CONDUTTORE

CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDO TERRITORIALE

Le associazioni della proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti dell'accordo territoriale sottoscritto presso il Comune di in data/...../.....

ASSOCIAZIONE PROPRIETA'

SINDACATO INQUILINI

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'

I sottoscritti

C.F. nato a (.....) il/...../.....

C.F. nato a (.....) il/...../.....

avendo sottoscritto in data/...../..... un contratto di locazione agevolata ai sensi dell'art. c. lg. 431/98, della durata di anni ...+..., per una porzione di immobile sito in n.../... a, dichiarano che il canone mensile di locazione dell'intero immobile per mq. +% (maggiorazione prevista per i mq.), in zona, con la presenza di n. elementi (ovvero:elenco elementi.....), è stato stabilito in €, al mq., al quale sarà applicato una maggiorazione del% per (specificare maggiorazioni: Cert. Energetica, lavori straordinari, arredamento, etc.). Il canone così calcolato corrisponde complessivamente ad €, in conformità all'accordo depositato presso il Comune di il/...../.....

Di detto canone il conduttore, in considerazione degli spazi occupati, individuati nella planimetria controfirmata dalle parti e allegata al presente contratto, verserà la quota di sua spettanza, pari ad € mensili.

Il locatore dichiara, in conformità della tabella di adeguatezza degli spazi, che l'unità immobiliare verrà locata a n. inquilini complessivi alloggiati in n. vani.

IL LOCATORE

in fede

IL CONDUTTORE

CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDO TERRITORIALE

Le associazioni della proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti dell'accordo territoriale sottoscritto presso il Comune di in data/...../.....

ASSOCIAZIONE PROPRIETA'

SINDACATO INQUILINI

Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the 'ASSOCIAZIONE PROPRIETA'' and 'SINDACATO INQUILINI' labels.

ALLEGATO D AL DECRETO 16 gennaio 2017
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2017)

TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADD. ACQUA

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Letture dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria	L	
--	---	--

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, located at the bottom of the page.

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)	C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)	C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto	L
Acquisti degli estintori	L
Manutenzione ordinaria	C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C

IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	C

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico	C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti	C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	C
Installazione e sostituzione di serrature	L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile	C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario	C
Rifacimento di chiavi e serrature	C
Tinteggiatura di pareti	C
Sostituzione di vetri	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare	C

Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA

Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso		C
--	--	---

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in blue ink. Some are clearly legible, such as 'MP', 'SP', 'SR', 'MR', 'A', and 'A'. Others are more stylized and difficult to decipher. There are also some circular marks and scribbles.

Arredo minimo per l'applicazione della maggiorazione prevista nel capitolo "Ulteriori norme relativi alla tabella valori minimi e massimi del canone di locazione" di cui al punto H.

Cucina, tinello e/o cucinino:

- Pensili a muro oppure credenza
- Frigorifero
- Fornello
- Tavolo con sedie

Camera da letto:

- Letto con reti
- Comodino o mensola
- Armadio e/o guardaroba

Soggiorno:


- Divano e/o almeno due poltrone
- Mobile soggiorno e/o vetrinetta

Bagno:

- Specchiera
- Mensole e/o mobiletto
- Sanitari completi
- Lavatrice

Tutte le camere devono essere provviste di idonea illuminazione elettrica per mezzo di lampadari e/o plafoniere

Si precisa che l'arredo descritto nell'elenco di cui sopra, potrà essere modificato con mobili equipollente e dovrà essere corredato di documentazione fotografica.



Casistiche di doppia vidimazione obbligatoria

Nella tabella sottoriportata sono indicate tutte le fattispecie in cui vige l'obbligo di doppia vidimazione a cura di un rappresentante di un'organizzazione sindacale di inquilini e da un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei proprietari firmatari del presente Accordo Territoriale.

N. ordine	Fattispecie con doppia vidimazione	Riferimento nel presente Accordo Territoriale
1	Contratti per gli usi transitori abitativi (L. 431/98 art. 5, comma 1 e D.M. n. 62 16/01/2017, art. 2) esclusivamente nei casi previsti dalle lettere A-6 (quando il proprietario ha esigenza di adibire entro 18 mesi l'immobile) e A-7 (quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio).	Cap. 2
2	Contratti transitori per la locazione parziale di appartamento	Cap. 4
3	Contratti transitori studenti per la locazione parziale di appartamento	Cap. 5
4	Locazione frazionata di immobile	Cap. 6
5	Contratti di locazione come previsti dall'art. 1, comma 6 del D.M. n. 62 16/01/2017; Contratti di locazione con imprese, associazioni di imprese e datori di lavoro	Cap. 8
6	Contratti di locazione come previsti dall'art. 1, comma 6 del D.M. n. 62 16/01/2017 o per esigenze abitative di famiglie e/o persone in progetti di inclusione sociale e/o segnalate dal comune; Contratti di locazione con Enti del terzo settore (E.T.S.)	Cap. 8
7	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) che nei 10 anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione interna il cui importo (comprovato da documentazione fiscale) sia superiore a 2 annualità di canone base, il canone base stesso potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10% dandone conto nel contratto con inserimento di apposita clausola.	Cap. 9 lett. C
8	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) che nei 10 anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione nelle parti condominiali il cui importo (comprovato da documentazione fiscale) sia superiore a 2 annualità di canone base, il canone base stesso potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10% dandone conto nel contratto con inserimento di apposita clausola.	Cap. 9 lett. C
9	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) che nei 10 anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto sia di ristrutturazione interna che nelle parti condominiali, il cui importo (comprovato da documentazione fiscale) sia superiore a 2 annualità di canone base, il canone base stesso potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10% dandone conto nel contratto con inserimento di apposita clausola. In questo caso si precisa tuttavia che le spese effettuate sia all'interno dell'alloggio che nelle parti comuni potranno essere sommate ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo.	Cap. 9 lett. C
10	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) che nei 5 anni precedenti la locazione siano stati oggetto di acquisto di arredamento per un importo minimo di 5.000,00 euro	Cap. 9 lett. E

	(comprovato da documentazione fiscale e idonea documentazione fotografica), il canone base potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 5% dandone conto nel contratto con inserimento di apposita clausola.	
11	Contratti stipulati in base alla L. 431/98 art. 2, comma 3 ed art. 5, comma 1. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio), qualora siano presenti almeno n. 9 elementi (che pesino almeno 8 punti) della tabella di cui all'Allegato 2 del presente Accordo Territoriale, il canone base potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10% dandone conto nel contratto con inserimento di apposita clausola.	Cap. 9 lett. J
12	In caso di alloggio ubicato in zona di pregio il locatore potrà applicare i valori previsti per la zona di pregio stessa oppure potrà determinare il canone in base ai criteri tutti, nessuno escluso, di cui alla zona di appartenenza. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere indicato espressamente nel contratto.	Cap. 9 lett. K
13	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) con la dotazione denominata "Area verde", qualora le parti vogliano conteggiarla per la determinazione del canone. Il conteggio di questo elemento attribuisce 0,5 punti.	Allegato2 punto 7a
14	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) con la dotazione denominata "interventi di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni (anche soltanto deliberati e in corso di esecuzione ancorché non ultimati)", qualora le parti vogliano conteggiarla per la determinazione del canone. Di tali interventi, comprovati da idonea documentazione, occorre dar conto nel contratto con inserimento di apposita clausola. Il conteggio di questo elemento attribuisce 1 punto.	Allegato2 punto 21
15	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi (con esclusione di quelli afferenti la zona di pregio) con la dotazione denominata "interventi Sismabonus (anche soltanto deliberati e in corso di esecuzione ancorché non ultimati)", qualora le parti vogliano conteggiarla per la determinazione del canone. Di tali interventi, comprovati da idonea documentazione, occorre dar conto nel contratto con inserimento di apposita clausola. Il conteggio di questo elemento attribuisce 1 punto.	Allegato2 punto 22
16	Tutte le tipologie contrattuali. Per tutti gli alloggi, qualora le parti vogliano determinare il canone applicando una riduzione nei valori al mq. minimi fino ad un massimo del 10% in presenza di almeno una di queste tre fattispecie: 1) edifici particolarmente degradati; 2) locazioni a parenti e/o ad affini in entrambi i casi entro il terzo grado; 3) contratti predisposti dall'ufficio Lo.C.A.Re. del Comune di Torino.	Allegato2

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered below the table. Some signatures are accompanied by circular stamps or initials.

APE [Signature]

UPPI [Signature]

CONFAPPI [Signature]

ASPPI Martino Mone Mone

APPC [Signature]

CONFABITARE [Signature]

FEDERCASA [Signature]

FEDERPROPRIETA' [Signature] **FEDERPROPRIETA' TORINO**
10143 Torino, via Palmieri n. 14
Tel. 011.4378112
federproprietat.torino@hotmail.com

SUNIA [Signature]

SICET [Signature]

UNIAT [Signature]

ANIA [Signature]

UNIONE INQUILINI [Signature]

UNIONCASA [Signature]

FEDERCASA TORINO CONFISAL [Signature]

ANIAT CONIA [Signature]

SAI/CISAL [Signature]

EDISU EDISU PIEMONTE
[Signature]

CONFAPPI
Prov. Torino
C.so Peschiera 177/A - TO
P. IVA 07031090017


UNIONE INQUILINI
SEGRETERIA PROVINCIALE TORINO
Aderente alla Confederazione Unitaria di Base
COORDINAMENTO REGIONE PIEMONTE
Corso Taranto 19/B, 10154 - Torino
Tel. e Fax 011.19236428 - torino@unioneinquilini.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONCASA
SEDE DI TORINO E PROVINCIA
VITO BUTTAFUOCO
C.so Duca Degli Abruzzi 90 'D
10129 TORINO - Tel-Fax 011.5784269

* Unione Inquilini
rimane contraria sempre
ed in ogni caso alla
doppia Firma